



# Diritto Penale Contemporaneo

RIVISTA TRIMESTRALE

---

REVISTA TRIMESTRAL DE DERECHO PENAL  
A QUARTERLY REVIEW FOR CRIMINAL JUSTICE

3/2022

## EDITOR-IN-CHIEF

Gian Luigi Gatta

## EDITORIAL BOARD

*Italy:* Antonio Gullo, Guglielmo Leo, Luca Luparia, Francesco Mucciarelli, Francesco Viganò

*Spain:* Jaime Alonso-Cuevillas, Sergi Cardenal Montraveta, David Carpio Briz,

Joan Queralt Jiménez

*Chile:* Jaime Couso Salas, Mauricio Duce Julio, Héctor Hernández Basualto,

Fernando Londoño Martínez

## MANAGING EDITORS

Carlo Bray, Silvia Bernardi

## EDITORIAL STAFF

Enrico Andolfatto, Enrico Basile, Emanuele Birritteri, Javier Escobar Veas,

Stefano Finocchiaro, Alessandra Galluccio, Elisabetta Pietrocarlo, Rossella Sabia,

Tommaso Trinchera, Maria Chiara Ubiali

## EDITORIAL ADVISORY BOARD

Rafael Alcacer Guirao, Alberto Alessandri, Silvia Allegrezza, Chiara Amalfitano, Giuseppe Amarelli, Ennio Amodio, Coral Arangüena Fanego, Lorena Bachmaier Winter, Roberto Bartoli, Fabio Basile, Hervé Belluta, Alessandro Bernardi, Carolina Bolea Bardon, Manfredi Bontempelli, David Brunelli, Silvia Buzzelli, Alberto Cadoppi, Pedro Caeiro, Michele Caianiello, Lucio Camaldo, Stefano Canestrari, Francesco Caprioli, Claudia Marcela Cárdenas Aravena, Raúl Carnevali, Marta Cartabia, Elena Maria Catalano, Mauro Catenacci, Antonio Cavaliere, Massimo Ceresa Gastaldo, Mario Chiavario, Federico Consulich, Mirentxu Corcoy Bidasolo, Roberto Cornelli, Cristiano Cupelli, Norberto Javier De La Mata Barranco, Angela Della Bella, Cristina de Maglie, Gian Paolo Demuro, Miguel Díaz y García Conlledo, Francesco D'Alessandro, Ombretta Di Giovine, Emilio Dolcini, Jacobo Dopico Gomez Áller, Patricia Faraldo Cabana, Silvia Fernández Bautista, Javier Gustavo Fernández Terruelo, Marcelo Ferrante, Giovanni Fiandaca, Gabriele Fornasari, Novella Galantini, Percy García Caverro, Loredana Garlati, Mitja Gialuz, Glauco Giostra, Víctor Gómez Martín, José Luis Guzmán Dalbora, Ciro Grandi, Giovanni Grasso, Giulio Illuminati, Roberto E. Kistoris, Máximo Langer, Juan Antonio Lascuráin Sánchez, Maria Carmen López Peregrín, Sergio Lorusso, Ezequiel Malarino, Francisco Maldonado Fuentes, Stefano Manacorda, Juan Pablo Mañalich Raffo, Vittorio Manes, Grazia Mannozi, Teresa Manso Porto, Luca Marafioti, Joseph Margulies, Enrico Marzaduri, Luca Masera, Jean Pierre Matus Acuña, Anna Maria Maugeri, Oliviero Mazza, Iván Meini, Alessandro Melchionda, Chantal Meloni, Melissa Miedico, Vincenzo Militello, Fernando Miró Linares, Vincenzo Mongillo, Renzo Orlandi, Magdalena Ossandón W., Francesco Palazzo, Carlenrico Paliero, Michele Papa, Raphaële Parizot, Claudia Pecorella, Marco Pelissero, Lorenzo Picotti, Carlo Piergallini, Paolo Pisa, Oreste Pollicino, Domenico Pulitanò, Serena Quattrococo, Tommaso Rafaraci, Paolo Renon, Lucia Riscato, Mario Romano, Maria Ángeles Rueda Martín, Carlo Ruga Riva, Stefano Ruggeri, Francesca Ruggieri, Dulce Maria Santana Vega, Marco Scoletta, Sergio Seminara, Paola Severino, Nicola Selvaggi, Rosaria Sicurella, Jesús Maria Silva Sánchez, Carlo Sotis, Giulio Ubertis, Inma Valejje Álvarez, Antonio Vallini, Gianluca Varraso, Vito Velluzzi, Paolo Veneziani, John Vervaele, Costantino Visconti, Javier Wilenmann von Bernath, Francesco Zacchè, Stefano Zirulia

Editore Associazione "Progetto giustizia penale", c/o Università degli Studi di Milano,  
Dipartimento di Scienze Giuridiche "C. Beccaria" - Via Festa del Perdono, 7 - 20122 MILANO - c.f. 97792250157  
ANNO 2022 - CODICE ISSN 2240-7618 - Registrazione presso il Tribunale di Milano, al n. 554 del 18 novembre 2011.  
Impaginazione a cura di Chiara Pavesi

**Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale** è un periodico on line ad accesso libero e non ha fine di profitto. Tutte le collaborazioni organizzative ed editoriali sono a titolo gratuito e agli autori non sono imposti costi di elaborazione e pubblicazione. La rivista, registrata presso il Tribunale di Milano, al n. 554 del 18 novembre 2011, è edita attualmente dall'associazione "Progetto giustizia penale", con sede a Milano, ed è pubblicata con la collaborazione scientifica e il supporto dell'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano, dell'Università degli Studi di Milano, dell'Università di Roma Tre, dell'Università LUISS Guido Carli, dell'Universitat de Barcelona e dell'Università Diego Portales di Santiago del Cile.

La rivista pubblica contributi inediti relativi a temi di interesse per le scienze penalistiche a livello internazionale, in lingua italiana, spagnolo, inglese, francese, tedesca e portoghese. Ogni contributo è corredato da un breve abstract in italiano, spagnolo e inglese.

La rivista è classificata dall'ANVUR come rivista scientifica per l'area 12 (scienze giuridiche), di classe A per i settori scientifici G1 (diritto penale) e G2 (diritto processuale penale). È indicizzata in DoGI e DOAJ.

Il lettore può leggere, condividere, riprodurre, distribuire, stampare, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, cercare e segnalare tramite collegamento ipertestuale ogni lavoro pubblicato su "Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale", con qualsiasi mezzo e formato, per qualsiasi scopo lecito e non commerciale, nei limiti consentiti dalla licenza Creative Commons - Attribuzione - Non commerciale 3.0 Italia (CC BY-NC 3.0 IT), in particolare conservando l'indicazione della fonte, del logo e del formato grafico originale, nonché dell'autore del contributo.

La rivista può essere citata in forma abbreviata con l'acronimo: *DPC-RT*, corredato dall'indicazione dell'anno di edizione e del fascicolo.

La rivista fa proprio il [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) elaborato dal COPE (Committee on Publication Ethics).

La rivista si conforma alle norme del Regolamento UE 2016/679 in materia di tutela dei dati personali e di uso dei cookies ([clicca qui](#) per dettagli).

Ogni contributo proposto per la pubblicazione è preliminarmente esaminato dalla direzione, che verifica l'attinenza con i temi trattati dalla rivista e il rispetto dei requisiti minimi della pubblicazione.

In caso di esito positivo di questa prima valutazione, la direzione invia il contributo in forma anonima a due revisori, individuati secondo criteri di rotazione tra i membri dell'Editorial Advisory Board in relazione alla rispettiva competenza per materia e alle conoscenze linguistiche. I revisori ricevono una scheda di valutazione, da consegnare compilata alla direzione entro il termine da essa indicato. Nel caso di tardiva o mancata consegna della scheda, la direzione si riserva la facoltà di scegliere un nuovo revisore.

La direzione comunica all'autore l'esito della valutazione, garantendo l'anonimato dei revisori. Se entrambe le valutazioni sono positive, il contributo è pubblicato. Se una o entrambe le valutazioni raccomandano modifiche, il contributo è pubblicato previa revisione dell'autore, in base ai commenti ricevuti, e verifica del loro accoglimento da parte della direzione. Il contributo non è pubblicato se uno o entrambi i revisori esprimono parere negativo alla pubblicazione.

La direzione si riserva la facoltà di pubblicare, in casi eccezionali, contributi non previamente sottoposti alla procedura di peer review. Di ciò è data notizia nella prima pagina del contributo, con indicazione delle ragioni relative.

I contributi da sottoporre alla Rivista possono essere inviati al seguente indirizzo mail: [editor.criminaljusticenetwork@gmail.com](mailto:editor.criminaljusticenetwork@gmail.com). I contributi che saranno ritenuti dalla direzione di potenziale interesse per la rivista saranno sottoposti alla procedura di peer review sopra descritta. I contributi proposti alla rivista per la pubblicazione dovranno rispettare i criteri redazionali [scaricabili qui](#).

**Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale** es una publicación periódica *on line*, de libre acceso y sin ánimo de lucro. Todas las colaboraciones de carácter organizativo y editorial se realizan gratuitamente y no se imponen a los autores costes de maquetación y publicación. La Revista, registrada en el Tribunal de Milan, en el n. 554 del 18 de noviembre de 2011, se edita actualmente por la asociación “Progetto giustizia penale”, con sede en Milán, y se publica con la colaboración científica y el soporte de la *Università Commerciale Luigi Bocconi* di Milano, la *Università degli Studi di Milano*, la *Università di Roma Tre*, la *Università LUISS Guido Carli*, la *Universitat de Barcelona* y la *Universidad Diego Portales de Santiago de Chile*.

La Revista publica contribuciones inéditas, sobre temas de interés para la ciencia penal a nivel internacional, escritas en lengua italiana, española, inglesa, francesa, alemana o portuguesa. Todas las contribuciones van acompañadas de un breve abstract en italiano, español e inglés.

El lector puede leer, compartir, reproducir, distribuir, imprimir, comunicar a terceros, exponer en público, buscar y señalar mediante enlaces de hipervínculo todos los trabajos publicados en “Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale”, con cualquier medio y formato, para cualquier fin lícito y no comercial, dentro de los límites que permite la licencia *Creative Commons - Attribuzione - Non commerciale 3.0 Italia* (CC BY-NC 3.0 IT) y, en particular, debiendo mantenerse la indicación de la fuente, el logo, el formato gráfico original, así como el autor de la contribución.

La Revista se puede citar de forma abreviada con el acrónimo *DPC-RT*, indicando el año de edición y el fascículo.

La Revista asume el [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) elaborado por el COPE (*Comitte on Publication Ethics*).

La Revista cumple lo dispuesto en el Reglamento UE 2016/679 en materia de protección de datos personales ([clica aquí](#) para los detalles sobre protección de la privacy y uso de cookies).

Todas las contribuciones cuya publicación se propone serán examinadas previamente por la Dirección, que verificará la correspondencia con los temas tratados en la Revista y el respeto de los requisitos mínimos para su publicación.

En el caso de que se supere con éxito aquella primera valoración, la Dirección enviará la contribución de forma anónima a dos evaluadores, escogidos entre los miembros del *Editorial Advisory Board*, siguiendo criterios de rotación, de competencia por razón de la materia y atendiendo también al idioma del texto. Los evaluadores recibirán un formulario, que deberán devolver a la Dirección en el plazo indicado. En el caso de que la devolución del formulario se retrasara o no llegara a producirse, la Dirección se reserva la facultad de escoger un nuevo evaluador.

La Dirección comunicará el resultado de la evaluación al autor, garantizando el anonimato de los evaluadores. Si ambas evaluaciones son positivas, la contribución se publicará. Si alguna de las evaluaciones recomienda modificaciones, la contribución se publicará después de que su autor la haya revisado sobre la base de los comentarios recibidos y de que la Dirección haya verificado que tales comentarios han sido atendidos. La contribución no se publicará cuando uno o ambos evaluadores se pronuncien negativamente sobre su publicación.

La Dirección se reserva la facultad de publicar, en casos excepcionales, contribuciones que no hayan sido previamente sometidas a *peer review*. Se informará de ello en la primera página de la contribución, indicando las razones.

Si deseas proponer una publicación en nuestra revista, envía un mail a la dirección [editor.criminaljusticenetwork@gmail.com](mailto:editor.criminaljusticenetwork@gmail.com). Las contribuciones que la Dirección considere de potencial interés para la Revista se someterán al proceso de *peer review* descrito arriba. Las contribuciones que se propongan a la Revista para su publicación deberán respetar los criterios de redacción (se pueden [descargar aquí](#)).



**Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale** is an on-line, open-access, non-profit legal journal. All of the organisational and publishing partnerships are provided free of charge with no author processing fees. The journal, registered with the Court of Milan (n° 554 - 18/11/2011), is currently produced by the association “Progetto giustizia penale”, based in Milan and is published with the support of Bocconi University of Milan, the University of Milan, Roma Tre University, the University LUISS Guido Carli, the University of Barcelona and Diego Portales University of Santiago, Chile.

The journal welcomes unpublished papers on topics of interest to the international community of criminal scholars and practitioners in the following languages; Italian, Spanish, English, French, German and Portuguese. Each paper is accompanied by a short abstract in Italian, Spanish and English.

Visitors to the site may share, reproduce, distribute, print, communicate to the public, search and cite using a hyperlink every article published in the journal, in any medium and format, for any legal non-commercial purposes, under the terms of the Creative Commons License - Attribution – Non-commercial 3.0 Italy (CC BY-NC 3.0 IT). The source, logo, original graphic format and authorship must be preserved.

For citation purposes the journal’s abbreviated reference format may be used: *DPC-RT*, indicating year of publication and issue.

The journal strictly adheres to the [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) drawn up by COPE (Committee on Publication Ethics).

The journal complies with the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) ([click here](#) for details on protection of privacy and use of cookies).

All articles submitted for publication are first assessed by the Editorial Board to verify pertinence to topics addressed by the journal and to ensure that the publication’s minimum standards and format requirements are met.

Should the paper in question be deemed suitable, the Editorial Board, maintaining the anonymity of the author, will send the submission to two reviewers selected in rotation from the Editorial Advisory Board, based on their areas of expertise and linguistic competence. The reviewers are provided with a feedback form to compile and submit back to the editorial board within an established timeframe. If the timeline is not heeded to or if no feedback is submitted, the editorial board reserves the right to choose a new reviewer.

The Editorial Board, whilst guaranteeing the anonymity of the reviewers, will inform the author of the decision on publication. If both evaluations are positive, the paper is published. If one or both of the evaluations recommends changes the paper will be published subsequent to revision by the author based on the comments received and verification by the editorial board. The paper will not be published should one or both of the reviewers provide negative feedback.

In exceptional cases the Editorial Board reserves the right to publish papers that have not undergone the peer review process. This will be noted on the first page of the paper and an explanation provided.

If you wish to submit a paper to our publication please email us at [editor.criminaljusticenetwork@gmail.com](mailto:editor.criminaljusticenetwork@gmail.com). All papers considered of interest by the editorial board will be subject to peer review process detailed above. All papers submitted for publication must abide by the editorial guidelines ([download here](#)).

<p>DIRITTO PENALE E VIOLENZA DI GENERE</p> <p><i>DERECHO PENAL Y VIOLENCIA DE GÉNERO</i></p> <p><i>GENDER VIOLENCE AND CRIMINAL LAW</i></p>	<p><b>Violenza domestica e legittima difesa</b> 1</p> <p><i>Violencia doméstica y legítima defensa</i></p> <p><i>Domestic Violence and Self-Defence</i></p> <p>Claudia Pecorella</p>
<p><i>GENDER VIOLENCE AND CRIMINAL LAW</i></p>	<p><b>Giustizia egualitaria e cultura della colpevolezza: la sanzione del «motivo di genere» nel diritto penale cileno</b> 17</p> <p><i>Justicia igualitaria y cultura de la culpabilidad: la sanción de la «razón de género» en el Derecho penal chileno</i></p> <p><i>Egalitarian Justice and the Culture of Culpability: Punishing «Gender-Bias» in the Chilean Criminal Law</i></p> <p>Andrea Perin</p>
<p><i>GENDER VIOLENCE AND CRIMINAL LAW</i></p>	<p><b>The Impact of International Human Rights Law on National Policies to Combat Domestic and Sexual Violence Against Women</b> 46</p> <p><i>L'impatto del diritto internazionale dei diritti umani sulle politiche di contrasto alla violenza contro le donne</i></p> <p><i>El impacto del derecho internacional de los derechos humanos en las políticas para combatir la violencia contra las mujeres</i></p> <p>Sofia Braschi</p>
<p><i>GENDER VIOLENCE AND CRIMINAL LAW</i></p>	<p><b>Profili penali della c.d. violenza ostetrica</b> 64</p> <p><i>Aspectos penales de la denominada “violencia obstétrica”</i></p> <p><i>Criminal Profiles of the So-Called Obstetric Violence</i></p> <p>Marina Di Lello Finuoli</p>
<p>QUESTIONI DI PARTE SPECIALE</p> <p><i>TEMAS DE PARTE ESPECIAL</i></p> <p><i>SPECIAL PART TOPICS</i></p>	<p><b>Corruzione in atti giudiziari e testimoni. Una revisione critica</b> 88</p> <p><i>Cobeco en causas judiciales y testigos. Una revisión crítica</i></p> <p><i>Bribery in Judicial Proceedings and Witnesses. A Critical Review</i></p> <p>Francesco Centonze, Pierpaolo Astorina Marino</p>
<p><i>SPECIAL PART TOPICS</i></p>	<p><b>Il fatto di lieve entità ex art. 73, quinto comma, D.P.R. 309/1990: alla ricerca di un'interpretazione tassativizzante</b> 108</p> <p><i>Tráfico de drogas de menor gravedad conforme con arreglo al apartado 5 del artículo 73 del D.P.R. 309/1990: en busca de certeza jurídica</i></p> <p><i>Minor Drug Trafficking Pursuant to Art. 73, Para. 5, D.P.R. 309/1990: Looking for Legal Certainty</i></p> <p>Arianna Lancia, Flavia Pacella</p>

<i>NOTE A SENTENZA</i>	<b>La Sentenza d'appello sulla trattativa Stato-Mafia</b>	133
<i>COMENTARIOS DE JURISPRUDENCIA</i>	<i>La sentencia de apelación sobre la negociación entre el Estado y la mafia</i> <i>The Appeal Judgment on the Mafia-State Negotiations</i> Giuseppe Amarelli	
<i>NOTES ON JUDGEMENTS</i>	<b>La causa di esclusione della punibilità della particolare tenuità del fatto è compatibile con il reato continuato</b>	154
	<i>La causa de exclusión de la punibilidad por especial tenuidad del hecho es compatible con el delito continuado</i> <i>De Minimis Defence Applies Also in Case of Plurality of Interrelated Offences</i> Alberto Aimi	
	<b>Le Sezioni unite sui mezzi d'impugnazione delle misure di sicurezza in caso di condanna nel giudizio abbreviato</b>	161
	<i>Las Secciones Unidas sobre los recursos procesales en contra de las medidas de seguridad en el caso de una condena en un juicio abreviado</i> <i>The Joint Chambers of the Supreme Court on the Appellate Remedies Against the Security Measures in Case of Conviction Issued in the "Giudizio Abbreviato"</i> Valentina Vasta	
<i>IL FOCUS SU...</i>	<b>Cooperative Compliance Measures to Prevent Organised Crime Infiltrations and the Protection of the EU's Financial Interests</b>	174
<i>EL ENFOQUE EN...</i>	<i>La protezione degli interessi finanziari dell'Unione Europea e gli strumenti di cooperative compliance per prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata</i>	
<i>THE FOCUS ON...</i>	<i>La protección de los intereses financieros de la Unión Europea y los instrumentos de cooperative compliance para prevenir la infiltración del crimen organizado</i> Emanuele Birritteri, Elisabetta Tati	
	<b>L'arte del terrore: degradare la cultura per finanziare la guerra</b>	195
	<i>El arte del terror: degradar la cultura para financiar la guerra</i> <i>The Art of Terror: Degrading Culture for Financing War</i> Angelo Giraldi, Pietro Sorbello	

---

<b>Il paradigma del <i>ne bis in idem</i> tra proporzionalità assorbente, rinnovata concezione processuale e <i>overlapping protection</i></b>	219
<i>El paradigma del ne bis in idem entre proporcionalidad absorbente, concepción procesal renovada y protección solapada</i>	
<i>The Ne Bis in Idem Paradigm in the Context of Absorbing Proportionality, Renewed Procedural Conception and Overlapping Protection</i>	
Jacopo Della Valentina	

---

<b>Il divieto di <i>reformatio in peius</i> tra incertezze dogmatiche e letture restrittive</b>	240
<i>La prohibición de reformatio in peius entre incertidumbre dogmática y aproximaciones restrictivas</i>	
<i>The Prohibition of Reformatio in Peius Between Dogmatic Uncertainties and Restrictive Case Law</i>	
Francesco Lazzarini	

IL FOCUS SU...

*EL ENFOQUE EN...*

*THE FOCUS ON...*

- 174 **Cooperative Compliance Measures to Prevent Organised Crime Infiltrations and the Protection of the EU's Financial Interests**

*La protezione degli interessi finanziari dell'Unione Europea e gli strumenti di cooperative compliance per prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata*

*La protección de los intereses financieros de la Unión Europea y los instrumentos de cooperative compliance para prevenir la infiltración del crimen organizado*

Emanuele Birritteri, Elisabetta Tati

- 195 **L'arte del terrore: degradare la cultura per finanziare la guerra**

*El arte del terror: degradar la cultura para financiar la guerra*

*The Art of Terror: Degrading Culture for Financing War*

Angelo Giraldi, Pietro Sorbello

- 219 **Il paradigma del *ne bis in idem* tra proporzionalità assorbente, rinnovata concezione processuale e *overlapping protection***

*El paradigma del ne bis in idem entre proporcionalidad absorbente, concepción procesal renovada y protección solapada*

*The Ne Bis in Idem Paradigm in the Context of Absorbing Proportionality, Renewed Procedural Conception and Overlapping Protection*

Jacopo Della Valentina

- 240 **Il divieto di *reformatio in peius* tra incertezze dogmatiche e letture restrittive**

*La prohibición de reformatio in peius entre incertidumbre dogmática y aproximaciones restrictivas*

*The Prohibition of Reformatio in Peius Between Dogmatic Uncertainties and Restrictive Case Law*

Francesco Lazzarini

# L'arte del terrore: degradare la cultura per finanziare la guerra\*

*El arte del terror:  
degradar la cultura para financiar la guerra*

*The Art of Terror:  
Degrading Culture for Financing War*

ANGELO GIRALDI

Ricercatore di Diritto penale  
nell'Università di Murcia (Spagna)  
angelo.giraldi@uniroma3.it

PIETRO SORBELLO

Colonnello nella Guardia di Finanza  
Abilitato alle funzioni di professore universitario  
di seconda fascia in diritto penale  
sorbello.pietro@gdf.it

TERRORISMO, BENI CULTURALI

TERRORISMO, PATRIMONIO CULTURAL

TERRORISM, CULTURAL HERITAGE

## ABSTRACTS

L'articolo si prefigge l'obiettivo di analizzare i punti di tangenza tra il finanziamento del terrorismo e il traffico illecito dei beni culturali. Partendo dall'analisi del concetto di criminalità organizzata e isolandone i tratti caratteristici del fenomeno terroristico, si delineano i profili di contatto tra quest'ultimo e il mercato illecito dei beni culturali. Vengono, poi, analizzate le discipline nazionali e sovranazionali di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, con particolare riferimento al mercato dell'arte. Inoltre, a seguito dell'esame dell'attività ispettiva antiriciclaggio, si fa cenno alla inosservanza dell'obbligo di segnalazione e alle implicazioni della responsabilità amministrativa della persona giuridica ai sensi del d.lgs. 231/2001.

El artículo tiene por objetivo analizar los puntos de tangencia entre la financiación del terrorismo y el tráfico ilícito de los bienes culturales. Empezando por el análisis del concepto de criminalidad organizada, y aislando los rasgos distintivos del fenómeno terrorista, se delinear los puntos de contacto entre este último y el mercado ilícito de los bienes culturales. Se analizan también las regulaciones nacionales e internacionales relativas a la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo, con especial referencia al mercado del arte. Además, a raíz del examen de la actividad de inspección contra el blanqueo, se mencionan el incumplimiento de la obligación de comunicación y las implicaciones de la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, de conformidad con el d.lgs. italiano 231/2001.

The paper aims to analyse the contact points between terrorist financing and illicit trafficking of cultural property. Starting from the concept of organized crime and isolating the features of terrorism, the paper intends to outline the contact points between terrorism and the illicit market of cultural heritage. Thus, this work analyses the national and international anti-money laundering and counter-terrorist financing regulations, with particular regard to the cultural heritage trafficking. Furthermore, after examining the anti-money laundering inspective activity, the paper mentions the non-compliance of the warning obligation and the implication of the administrative liability of legal entities, according to the Italian d.lgs. 231/2001.

\* Il presente contributo, opportunamente rivisto e aggiornato, è il frutto della ricerca condotta dagli autori nell'ambito del progetto di ricerca *Il traffico illecito dei beni culturali*, finanziato dal Parlamento europeo e coordinato dalla Prof.ssa Antonella Massaro. Sebbene la redazione del contributo sia il risultato di una riflessione condivisa, devono attribuirsi ad Angelo Giraldi i paragrafi 1, 2, 3, 4 e a Pietro Sorbello i paragrafi 5, 6, 7 e 8.

## SOMMARIO

1. Dal crimine organizzato al fenomeno terroristico. – 2. Sui profili di contatto tra arte e terrore. – 2.1. Cooperazione investigativa e beni culturali. – 2.2. Strumentalizzazione del mercato dei beni culturali. – 3. Il contrasto al finanziamento del terrorismo nella prospettiva internazionale. – 4. La tutela penale nel diritto italiano: il reato di finanziamento di condotte con finalità di terrorismo. – 5. La disciplina antiriciclaggio. La V direttiva e la rinnovata attenzione al mercato dell'arte. La questione dei porti franchi. – 6. Gli obblighi antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo e l'approccio basato sul rischio. La segnalazione delle operazioni sospette e gli indicatori di anomalia. – 7. L'attività ispettiva antiriciclaggio: dai poteri amministrativi all'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria (cenni). – 8. Spunti in materia di inosservanza dell'obbligo di segnalazione, (auto)riciclaggio e responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del d.lgs.231/2001. – 8.1. L'omessa segnalazione di operazioni sospette e la responsabilità del soggetto obbligato in concorso per riciclaggio. – 8.2. La rilevanza del godimento personale quale causa di esclusione della punibilità per i delitti di autoriciclaggio (comune e "speciale"). – 8.3. La responsabilità amministrativa degli enti.

## 1.

**Dal crimine organizzato al fenomeno terroristico.**

Il rapporto di specialità che lega il fenomeno terroristico alla realtà del crimine organizzato è il punto di partenza da cui conviene prendere le mosse per delineare la complessa vicenda che ruota intorno alla definizione, assai dibattuta, di terrorismo<sup>1</sup>, per poi annodarla alla realtà del traffico illecito dei beni culturali.

Se, infatti, il concetto di criminalità organizzata è comunemente ancorato alle associazioni costituite non già occasionalmente, bensì stabilmente, che per raggiungere il loro obiettivo specifico commettono reati di diversa natura, il fenomeno terroristico è ascrivibile alla stessa categoria di gruppi, pur essendo mosso, in linea generale, da motivazioni e obiettivi di diversa derivazione.

La prassi giudiziaria e, ancor prima, la storia maestra mostrano come l'obiettivo primario del crimine organizzato, nella quasi totalità dei casi, sia il profitto economico che possa originare da traffici e condotte che, per quanto alle volte *in limine legis*, assumono disvalore tale da essere qualificate dall'ordinamento come illeciti. Nel caso peculiare del terrorismo, l'obiettivo perseguito sconfina dall'argine economico – o, forse più correttamente, lo travalica – per addentrarsi nel terreno, non meno profittevole, della politica e delle ideologie che permeano la società.

Partendo dall'analisi terminologica, da un punto di vista meramente semantico il terrorismo è stato inquadrato come «[l]'uso di violenza illegittima, finalizzata a incutere terrore nei membri di una collettività organizzata e a destabilizzarne o restaurarne l'ordine, mediante azioni quali attentati, rapimenti, dirottamenti di aerei e simili»<sup>2</sup>. Accanto alla (apparente) neutralità di questa definizione, non mancano versioni più marcatamente teleologiche, che riconducono il fenomeno in questione a finalità o modalità operative specifiche. In quest'ottica, il terrorismo è stato definito come «metodo di lotta politica utilizzato da gruppi rivoluzionari o sovversivi che, considerando impossibile conseguire con mezzi legali i propri fini, tentano di destabilizzare o rovesciare l'assetto politico-sociale esistente con atti di violenza organizzata»<sup>3</sup>.

Anzitutto, è opportuno sottolineare che la formulazione di definizioni anche assai complesse o, comunque, comprensive dei molteplici aspetti che caratterizzano il fenomeno terroristico è tutto fuorché agevole. Se, infatti, da un lato in (quasi) nessun caso si rinvengono tutte le forme di manifestazione ascrivibili al terrorismo<sup>4</sup>, dall'altro incombe il rischio di sconfinare in esplicazioni eccessivamente generiche e, dunque, astigmatiche<sup>5</sup>.

Benché la differenza tra le definizioni proposte possa sembrare sottile, ai fini della criminalizzazione dell'operato delle organizzazioni terroristiche si rende necessario svolgere delle considerazioni preliminari.

Il dato comune a entrambe le definizioni riportate è la violenza, chiaramente illegittima,

<sup>1</sup> Sulla difficoltà di definire il fenomeno terroristico, dato il suo intricato carattere multiforme, e sulla opportunità di delimitarne la rilevanza penale, cfr., in particolare, il capitolo *Reasons for Defining and Criminalizing Terrorism*, in SAUL (2008), pp. 10-68.

<sup>2</sup> Enciclopedia Treccani, voce *Terrorismo*. Disponibile sul sito [www.treccani.it](http://www.treccani.it) (ultimo accesso: 10 novembre 2022).

<sup>3</sup> Vocabolario "Il Nuovo De Mauro", voce *Terrorismo*. Disponibile sul sito [dizionario.internazionale.it](http://dizionario.internazionale.it) (ultimo accesso: 10 novembre 2022).

<sup>4</sup> Sul punto, cfr. FLETCHER (2006), p. 910.

<sup>5</sup> In questo senso, v. WEIGEND (2006), p. 928, così richiamato da BOISTER (2018), p. 107: «many broadly drawn definitions have been criticized for being too broad, failing to reserve the stigma of terrorism for those offences that truly threaten the social fabric».

utilizzata dai gruppi terroristici per conseguire gli obiettivi prefissati. Se, però, da un lato l'intento sembra essere quello di incutere terrore nei membri di una collettività per destabilizzarne – o addirittura restaurarne – l'ordine, dall'altro le medesime condotte di sovversione appaiono connotate di una pregnanza politica. Accogliendo quest'ultima visione, il terrorismo risulterebbe ancorato all'assetto politico e sociale di una data collettività, nel tentativo di diffondere l'iconico *terror* nei confronti di soggetti intermediari che, non costituendo i *main target* delle azioni criminali, fungerebbero da tramite al fine ultimo di conseguire la manipolazione dell'ordine costituito o costituendo<sup>6</sup>.

L'introduzione del *political motive* all'interno della definizione di terrorismo è questione piuttosto risalente e la sua rilevanza, ben oltre l'approccio teorico, ha comportato il rischio che si arrivasse a credere di poter finanche "giustificare" i crimini commessi nell'ambito di tale fenomeno. È perciò risonante la necessità, allora avvertita dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, di astrarre il fenomeno terroristico da qualsivoglia tentativo di difesa, predisposto sulla scorta di non meglio precisate motivazioni politiche, ideologiche o religiose.

Lo stesso Consiglio si è, infatti, espresso perentoriamente nel rammentare che i «criminal acts, including against civilians, committed with the intent to cause death or serious bodily injury, or taking of hostages, with the purpose to provoke a state of terror in the general public or in a group of persons or particular persons, intimidate a population or compel a government or an international organization to do or to abstain from doing any act, which constitute offences within the scope of and as defined in the international conventions and protocols relating to terrorism, are under no circumstances justifiable by considerations of a political, philosophical, ideological, racial, ethnic, religious or other similar nature, and calls upon all States to prevent such acts and, if not prevented, to ensure that such acts are punished by penalties consistent with their grave nature»<sup>7</sup>.

Ciò che risulta, in ogni caso, evidente, anche alla luce dell'etimologia del termine, è la propensione del fenomeno terroristico a costituire intrinsecamente un «ricorso sistematico a mezzi di violenza diretti indiscriminatamente contro persone e cose idonei a diffondere sull'intera collettività effetti psicologici di paura indotti dal singolo atto delittuoso»<sup>8</sup>. D'altronde, da una prospettiva strettamente penalistica, può essere irrilevante analizzare le spinte motivazionali o i canoni finalistici soggiacenti all'azione criminale. Le condotte perpetrate dalle organizzazioni terroristiche, infatti, acquisiscono disvalore penale già con i singoli atti di violenza, intimidazione e finanche lesione.

Sebbene svincolare la dispersione di terrore dalle sue cause e dalle sue conseguenze non giovi alla ricostruzione del fenomeno, basti, in questa sede, richiamare la massima di esperienza per cui difficilmente un'azione così invasiva e strutturata germoglia senza radici e difetta di qualsivoglia finalità lucrativa.

Non è un caso se l'operato dei gruppi criminali "di settore" possa essere inquadrato nell'ambito del più ampio e tortuoso *genus* della delinquenza transnazionale, favorendo così, tra l'altro, la continua proliferazione delle organizzazioni cc.dd. poli-criminali<sup>9</sup>. Al riguardo, è opportuno menzionare la recente attività del Consiglio d'Europa, che, definendo il crimine organizzato transnazionale «a structured group of three or more persons operating in more than one State, existing for a period of time and acting in concert with the aim of committing one or more serious crimes, in order to obtain, directly or indirectly, a financial or other material benefit»,

<sup>6</sup> «Terrorism is an anxiety-inspiring method of repeated violent action, employed by (semi-)clandestine individual, group, or state actors, for idiosyncratic, criminal, or political reasons, whereby – in contrast to assassination – the direct targets of violence are not the main targets». Così SCHMID e JONGMAN (1988), p. 28. In questo senso, le vittime immediate di violenza vengono generalmente scelte in maniera casuale (*targets of opportunity*) o premeditata (*representative or symbolic targets*) per poi fungere da *message generators*.

<sup>7</sup> Risoluzione n. 1566, adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in data 8 ottobre 2004. Disponibile sul sito [digitallibrary.un.org](http://digitallibrary.un.org) (ultimo accesso: 7 novembre 2022).

<sup>8</sup> BONILINI *et al.* (2012), p. 1384.

<sup>9</sup> Cfr. MILITELLO (2021), pp. 292 ss. Le organizzazioni definite poli-criminali realizzano, nell'ambito della stessa struttura, una pluralità di attività criminali, partecipando anche a mercati illeciti del tutto eterogenei. L'Autore fa notare, sulla scorta di quanto rilevato dai rapporti Europol, come la presenza di tali prototipi organizzativi sia tutt'altro che insignificante, arrivando a costituire (almeno) il 45% dei gruppi criminali transnazionali. Probabilmente, la presenza di un alto tasso di organizzazioni che si dedicano ad attività illecite disomogenee pone «la questione se, rispetto alla forma più tradizionale dell'organizzazione, quella strutturata in modo gerarchico o quella invece operante attraverso una rete di gruppi collegati ma rispettivamente impegnati su specifici settori di attività criminale, non vada emergendo anche una nuova tipologia organizzativa, in cui l'organizzazione, specie se operante in modo transnazionale, si presta ad operare come una *piattaforma di servizi criminali*, che si occupa di diversi beni da scambiare illecitamente sul mercato, per realizzare delle economie (criminali) di scala, secondo forme di concentrazione tipiche dei mercati avanzati».

ha adottato delle linee guida antiterrorismo piuttosto eloquenti<sup>10</sup>.

Tali linee guida, espressamente concernenti la relazione tra il terrorismo e la criminalità transnazionale («links between terrorism and transnational organised crime»), forniscono raccomandazioni di carattere pratico alle autorità dei singoli Stati nazionali<sup>11</sup>, affinché possano, da un lato, acquisire maggiore consapevolezza della portata di un simile collegamento e, di riflesso, migliorare la prevenzione e la lotta alle azioni terroristiche.

Effettivamente, le organizzazioni criminali transnazionali e i gruppi terroristici collaborano costantemente alla ricerca di un vicendevole profitto, mantenendo ciascuno i suoi obiettivi. Basti pensare al reclutamento e alla radicalizzazione, da parte dei gruppi terroristici, dei cc.dd. *common-law criminals*, già al servizio della criminalità organizzata “generica”, nonché al traffico di armi, che oltre a costituire uno scenario ben noto alla comunità internazionale, è fonte immediata di sostentamento per le associazioni terroristiche, o ancora, a quanto il sistema carcerario possa, in vari modi, facilitare il consolidamento del legame in questione.

## 2.

### Sui profili di contatto tra arte e terrore.

Nell'alveo del fenomeno terroristico, tanto nella sua versante interna come in quella transnazionale, si innesta l'oggetto della presente ricerca e, segnatamente, la connivenza del mercato illecito dei beni culturali.

L'accostamento tra i due ambiti, quello del terrore e quello dell'arte, potrebbe sembrare forzato o, comunque, incongruo. Tuttavia, a ben vedere, anche due mondi apparentemente agli antipodi talvolta si intersecano e creano sfere di operatività dall'analisi complessa. Viene alla mente, in questo senso, l'esempio eloquente dei templi di Bel e di Baalshamin, entrambi ubicati a Palmira, in Siria. Già patrimoni dell'umanità dal 1980, di innegabile valore culturale<sup>12</sup>, ambedue i templi sono stati recentemente oggetto degli attacchi del gruppo terroristico Stato Islamico, comunemente denominato ISIS. Nel 2015, infatti, sono stati distrutti ad opera delle note azioni criminali, dopo più di duemila anni di storia alle spalle.

Appare, dunque, chiaro che uno dei profili di intersezione tra i fenomeni terroristici e gli oggetti di interesse culturale ed artistico sia legato alla rovina e alla distruzione di questi ultimi. Da questo punto di vista, è possibile notare come la strumentalizzazione dei beni e dei luoghi “aventi interesse culturale” sia funzionale agli obiettivi intrinseci delle organizzazioni criminali terroristiche. Se è vero che, da un lato, i beni culturali possono trovarsi casualmente nel mezzo di conflitti bellici<sup>13</sup>, dall'altro non può negarsi che fare leva su di essi rappresenti uno strumento di notevole pressione nei confronti dell'ordine politico-sociale che l'azione terroristica tenta di soverchiare.

Dal punto di vista giuridico, nell'ambito di questo primo profilo di contatto, assume rilevanza la tutela dei beni culturali intesa in senso lato. Gli strumenti di contrasto della cri-

<sup>10</sup> Le linee guida in questione sono state adottate dal Consiglio d'Europa, in seno alla Commissione Antiterrorismo, nella seduta del 31 marzo 2021 e sono disponibili sul sito [search.coe.int](https://www.coe.int) (ultimo accesso: 9 novembre 2022).

<sup>11</sup> Le raccomandazioni adottate dal Consiglio d'Europa sono divise in diverse sezioni: in primo luogo, i principi relativi al sistema della giustizia penale; in secondo luogo, quelli concernenti la cooperazione e il coordinamento a livello intranazionale; successivamente, i principi in materia di cooperazione internazionale; da ultimo, non per importanza, appare la sezione intitolata *Research*, nella quale si invitano gli Stati a implementare la ricerca sui temi del terrorismo e della criminalità organizzata transnazionale, intesa esplicitamente quale strumento essenziale per meglio combattere e prevenire detti fenomeni. Nell'ambito della prima sezione, riguardante la sfera d'azione penalistica, il Consiglio d'Europa propone, *inter alia*, le seguenti raccomandazioni: in materia di indagini e di *intelligence*, gli Stati dovrebbero, «where appropriate, develop and implement specialised investigative tools capable of coping with changes in criminal conduct, particularly with regard to criminals adopting newly developed technology», con speciale riferimento ai settori della finanza e delle nuove tecnologie, purché siano strumenti capaci di adattarsi al costante cambiamento delle condotte criminose; in materia di diritto penale sostanziale, gli Stati vengono esortati a consolidare la correlazione tra la legislazione interna vigente in materia di terrorismo e quella, sempre nazionale, concernente le organizzazioni criminali in senso lato, considerando la possibilità di stabilire «sanctions for offences that are committed by organised criminal groups and which terrorist groups rely upon to finance or commit a terrorist act or other terrorist activities. These offences could include, *inter alia*: i. trafficking in arms; ii. trafficking in human beings; iii. smuggling of migrants; iv. drug trafficking; v. trafficking of natural resources; vi. trafficking of cultural property; vii. smuggling and extortion; viii. trafficking in chemical, biological, radiological and nuclear substances».

<sup>12</sup> Sulla discussa nozione di bene culturale o, in senso lato, di cose di interesse artistico, v. MASSARO (2017), pp. 184 ss. Nel caso di specie, pare indiscutibile che il tempio di Bel e il tempio di Baalshamin possano essere qualificati come tali, anche alla luce dell'inclusione degli stessi nella *World Heritage List*, operata a cura dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura. A livello scientifico, sono numerosi i tentativi di esortazione alla ricostruzione e, più in generale, al “salvataggio di Palmira”, come testimonia, tra gli altri, POMAR (2016), pp. 111-120.

<sup>13</sup> Sulla tutela dei beni culturali in relazione ai crimini di guerra, con particolare riferimento allo Statuto della Corte penale internazionale, v. *amplius* MAUGERI (2008), pp. 245 ss.

minalità organizzata e, specificamente, terroristica presentano, tra le loro finalità, quella di salvaguardare il patrimonio culturale dagli ingiusti attacchi criminali<sup>14</sup>, ivi includendo quelli non diretti in via primaria agli oggetti di interesse artistico.

Un secondo profilo di intersezione è, invece, legato ad un aspetto circoscritto all'interno della tutela dei beni culturali e, segnatamente, quello inerente al loro traffico illecito<sup>15</sup>. A livello eurounitario, è doveroso segnalare che, secondo parte della dottrina, l'inesistenza di un concetto univoco di "traffico illecito" di beni culturali non avrebbe ostacolato l'adozione di strumenti adeguati a combattere tale fenomeno criminoso<sup>16</sup>. Purtuttavia, il quadro internazionale delle iniziative legislative e giudiziarie in materia appare decisamente frammentato e, comunque, viaggia sui labili binari della *soft law*. Per tali ragioni, l'auspicio di una loro effettiva armonizzazione si converte in una vera e propria necessità, divenendo condizione indispensabile per contrastare efficacemente il traffico illecito<sup>17</sup>.

Si tratta di un'armonizzazione che, oltre al versante di diritto sostanziale, si estende alla cooperazione giudiziaria, tanto nella fase investigativa quanto in quella più strettamente processuale.

## 2.1. *Cooperazione investigativa e beni culturali.*

La cooperazione investigativa ha mosso i primi passi con il Sistema di Informazione Schengen, giunto alla seconda generazione (c.d. SIS II<sup>18</sup>), ed è culminata, più avanti, nella predisposizione di una rete di esperti in materia di protezione dei beni culturali, la quale, oltre a promuovere il coordinamento tra le autorità pubbliche, si prefigge l'obiettivo di coinvolgere i soggetti privati che intervengono nel mercato delle opere d'arte, affinché possano collaborare allo scambio di informazioni circa i sospetti di traffico illecito<sup>19</sup>.

<sup>14</sup> A dimostrazione dell'interesse dei gruppi criminali e terroristici alla distruzione del patrimonio culturale, cfr. l'art. 10, rubricato *Destruction and damage*, della Convenzione del Consiglio d'Europa sui crimini contro i beni culturali, siglata a Nicosia il 19 maggio 2017, il quale, dopo il preambolo in cui consta che «terrorist groups are involved in the deliberate destruction of cultural heritage», così recita: «1. Each Party shall ensure that the following conducts constitute a criminal offence under its domestic law, when committed intentionally: (a) the unlawful destruction or damaging of movable or immovable cultural property, regardless of the ownership of such property; (b) the unlawful removal, in whole or in part, of any elements from movable or immovable cultural property, with a view to importing, exporting or placing on the market these elements under the circumstances described in Articles 5, 6 and 8 of this Convention. 2. Any State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, declare that it reserves the right not to apply paragraph 1 of the present article, or to apply it only in specific cases or conditions in cases where the cultural property has been destroyed or damaged by the owner of the cultural property or with the owner's consent».

<sup>15</sup> Il traffico illecito dei beni culturali supera, in una mole considerevole di casi (soprattutto in quelli connotati da una più marcata offensività), i confini nazionali. Ad ogni modo, non si suole differenziare a livello terminologico, come avviene nel caso di altri traffici illeciti (ad esempio, il traffico di esseri umani), le diverse modalità di estrinsecazione del fenomeno. In altre parole, nella letteratura scientifica e nella prassi giudiziaria non sembrano attestarsi casi di sinonimia parziale – quale, tra gli altri, il binomio *trafficking-smuggling* – tali da esigere un approfondimento preliminare sul piano semantico.

<sup>16</sup> In questo senso si esprime DOMÍNGUEZ PÉREZ (2019), p. 151. Per l'Autrice, uno dei principali problemi esistenti in materia di traffico illecito di beni culturali all'interno dell'Unione europea è l'inesistenza di un'armonizzazione a livello eurounitario degli atti illeciti che dovrebbero integrare il reato di "traffico illecito", benché tradizionalmente si sia fatto coincidere con le fattispecie di furto, rapina, danneggiamento e con i reati di falso. Ciononostante, tale disarmonia non avrebbe compromesso la lotta contro il traffico illecito dei beni culturali, grazie al principio del c.d. mutuo riconoscimento, in virtù del quale si è tentato di designare un sistema in cui ogni decisione o provvedimento giudiziario adottato in uno Stato appartenente all'Unione europea venga automaticamente riconosciuto in un altro Stato membro (cfr., in materia penale, gli artt. 696-*bis* ss. c.p.p.).

<sup>17</sup> L'armonizzazione degli strumenti legislativi e giudiziari nell'ambito del traffico illecito dei beni culturali diviene una «imprescindibile necessità». Cfr. MANES (2015), p. 103.

<sup>18</sup> Il Sistema di Informazione Schengen di seconda generazione, denominato SIS II, è stato istituito, nell'ambito delle azioni di contrasto alla criminalità organizzata e ai gruppi terroristici mediante la cooperazione e il coordinamento tra i servizi di polizia e le autorità giudiziarie, con Regolamento (CE) n. 1987/2006, al fine di «assicurare un elevato livello di sicurezza nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell'Unione europea, incluso il mantenimento della sicurezza pubblica e dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza nel territorio degli Stati membri» (art. 1).

<sup>19</sup> Sul punto, cfr. il progetto di risoluzione del Consiglio dell'Unione europea, datato 4 ottobre 2012, concernente la creazione di una rete informale di autorità incaricate dell'applicazione della legge ed esperti competenti nel settore dei beni culturali, disponibile sul sito [data.consilium.europa.eu](https://data.consilium.europa.eu) (ultimo accesso: 9 novembre 2022). In tale progetto, il Consiglio dichiara di accogliere con favore «la creazione di una rete informale di autorità incaricate dell'applicazione della legge ed esperti competenti nel settore dei beni culturali (EU CULTNET), sulla base dei punti di contatto per la prevenzione e il contrasto dei reati a danno dei beni culturali che sono già stati designati al fine di rafforzare il coordinamento a livello nazionale tra le autorità incaricate dell'applicazione della legge e quelle incaricate della cultura e le organizzazioni private (ad es. negozi di antiquari, case d'asta, aste in linea)» e rammenta che «la rete dovrebbe cooperare con le pertinenti autorità nazionali, nonché con le pertinenti organizzazioni internazionali quali Interpol e UNESCO e i paesi terzi, nel settore del patrimonio culturale, e integrare le attività svolte dalle strutture esistenti dell'Unione europea sulla base degli strumenti vigenti dell'UE nonché degli sforzi di tali organizzazioni internazionali laddove possibile e giuridicamente consentito».

L'architettura del Sistema di Informazione Schengen è costituita da un sistema centrale (SIS centrale), che a sua volta comprende una funzione di supporto tecnico e amministrativo (CS-SIS) e un'interfaccia nazionale uniforme (NI-SIS); un sistema nazionale (N.SIS.II), a disposizione di ciascuno Stato membro dello spazio Schengen, il quale, comunicando costantemente con il sistema centrale, permette ai singoli Paesi l'inserimento, l'aggiornamento, la cancellazione e la ricerca di dati<sup>20</sup>; un'infrastruttura di comunicazione dotata degli *standard* di sicurezza e cifratura adeguati alla sua protezione. Questo sistema informativo, al fine di garantire la sicurezza collettiva e la libera circolazione dei cittadini, contiene un *database* digitale, razionalmente organizzato, recante dati di persone e cose.

In merito a queste ultime, che vengono introdotte in banca dati soltanto se siano state trafugate od occultate in maniera fraudolenta, è stata discussa la possibilità di inserire nel SIS II la specifica categoria dei beni culturali illecitamente sottratti. Il dibattito in questione ha dato, tuttavia, esito negativo, in quanto venne ritenuta più opportuna e conveniente la creazione, ad opera di un gruppo di esperti, di un apposito *database* liberamente accessibile al pubblico tramite il web<sup>21</sup>. Nonostante alcuni Stati membri avessero poi realizzato banche dati specificamente contenenti le informazioni sui beni culturali, mancavano, tra di esse, i collegamenti che avrebbero reso tali sistemi interconnessi. Lo scarso successo e la insufficiente utilità di queste strutture nazionali hanno condotto all'inversione di marcia del 2011, quando, da un lato, si chiese all'Europol di intervenire a supporto del sistema di repressione dei reati contro il patrimonio culturale e, dall'altro, si raccomandò agli Stati membri di adattare le piattaforme nazionali al sistema informativo dei beni culturali trafugati gestito dall'Interpol<sup>22</sup>.

La gravosa cooperazione investigativa condotta a livello internazionale ha dato i suoi frutti: spicca, tra le operazioni più celebri, la "saga" di Pandora. Nel 2016, la c.d. operazione "Pandora III" ha visto la collaborazione di ben diciotto Paesi, i quali, assieme all'Organizzazione Mondiale delle Dogane, con il supporto di Europol, Interpol e Unesco, si sono concentrati nel contrasto al traffico illecito di beni culturali e nell'identificazione dei possibili legami con altri settori di criminalità<sup>23</sup>. In seno a questa operazione di polizia, sono stati sottoposti a indagine quasi cinquantamila soggetti e ispezionati circa trentamila veicoli e cinquanta imbarcazioni<sup>24</sup>.

Più di recente, l'operazione c.d. "Pandora V" ha visto protagonista anche l'Italia nel sequestro di oltre millecinquecento beni di interesse culturale, grazie alla sinergia caldeggiata dal Comando dei Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale, che ha messo a disposizione le funzionalità della sua Banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti<sup>25</sup>. Le indagini hanno permesso di estendere i controlli al traffico virtuale, includendo, ad esempio, i siti web di case d'asta, le pagine di commercio elettronico specialistico e generico, nonché le piattaforme di *social media*, con l'obiettivo ultimo di individuare i beni culturali di sospetta provenienza.

## 2.2. *Strumentalizzazione del mercato dei beni culturali.*

Ritornando sul profilo di contatto tra il terrorismo e il traffico illecito del patrimonio

<sup>20</sup> Ogni Stato ha altresì a disposizione un ufficio nazionale, denominato SIRENE (*Supplementary Information Request at the National Entries*), incaricato di fornire le informazioni aggiuntive sui dati introdotti nel Sistema di Informazione Schengen.

<sup>21</sup> Cfr. IRURZUN MONTORO e MAPELLI MARCHENA (2015), p. 107, che richiama il *Commission Staff Working Document. Annual Report and Work Plan of the European Forum for the Prevention of Organised Crime* del 14 aprile 2005, disponibile sul sito [edz.bib.uni-mannheim.de](http://edz.bib.uni-mannheim.de) (ultimo accesso: 9 novembre 2022): «[t]he overall conclusion of the study was the recommendation not to include alerts on stolen cultural goods in SIS II because the requirements for a European database on stolen cultural goods could be better addressed by a dedicated system operated by a specialised team and offering a web-based interface for public access. The requirements for a dedicated database did not fit with SIS. Nevertheless, some results from the study could serve as a good basis for further development of a future storage system».

<sup>22</sup> Il sistema dell'Interpol *Stolen Works of Art Database*, accessibile agli interessati mediante richiesta motivata da inoltrare telematicamente, contiene ad oggi lo schedario di più di cinquantaduemila opere d'arte illecitamente sottratte o, comunque, irreperibili (fonte: [www.interpol.int](http://www.interpol.int), ultimo accesso: 10 novembre 2022).

<sup>23</sup> Cfr. DOMÍNGUEZ PÉREZ (2019), pp. 154 ss.

<sup>24</sup> Solo nella città di Murcia, in Spagna, il corpo della *Guardia Civil* ha riscontrato la presenza di diciannove oggetti di interesse archeologico che erano stati sottratti nel 2014 dal Museo archeologico comunale.

<sup>25</sup> Come si evince dal comunicato stampa del Comando dei Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale del 12 giugno 2021 (disponibile sul sito [cultura.gov.it](http://cultura.gov.it). Ultimo accesso: 10 novembre 2022), «nonostante le gravi restrizioni affrontate a causa della pandemia dovuta al COVID-19, è stato dato il massimo impulso alla tutela sviluppando indagini sulle aggressioni criminali al patrimonio culturale ed effettuando mirate attività di controllo e prevenzione; il Comando TPC, con il supporto dei Comandi territoriali dei Carabinieri, ha: - effettuato 94 controlli ad aree d'interesse archeologico e monumentale; - verificato 100 esercizi antiquariali, case d'asta, gallerie, restauratori e trasportatori; - denunciato 27 persone in stato di libertà; - verificato 447 beni nella "Banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti", di cui 5 oggetto di ulteriori approfondimenti investigativi; - sequestrato 2.702 beni culturali per un valore complessivo di € 1.155.000,00».

culturale, negli ultimi anni si attesta una cospicua strumentalizzazione dei crimini aventi ad oggetto i beni di interesse artistico, al fine di finanziare le organizzazioni terroristiche<sup>26</sup>. Non a caso, il 15 marzo 2017 è stata adottata la Direttiva (UE) n. 541, sulla lotta contro il terrorismo, nella quale a chiare lettere si rappresenta che «[i]l commercio illecito di armi da fuoco, petrolio, sostanze stupefacenti, sigarette, nonché merci e beni culturali contraffatti, come pure il traffico di esseri umani, il racket e l'estorsione sono diventati mezzi di finanziamento redditizi per i gruppi terroristici. In questo contesto, i legami sempre più stretti tra criminalità organizzata e gruppi terroristici costituiscono una crescente minaccia per la sicurezza dell'Unione».

Il commercio, gli scambi e ogni altra attività di sfruttamento illecito del patrimonio culturale si rivelano, così, strettamente connessi al modo in cui le organizzazioni terroristiche si alimentano. Per tale ragione, la stessa Direttiva esorta gli Stati membri a riqualificare la rilevanza penale di alcune condotte, favorendo l'applicazione delle ipotesi di concorso nei reati di terrorismo, o di finanziamento del terrorismo, nei casi di «fornitura di sostegno materiale al terrorismo tramite persone impegnate, o che fungono da intermediari, nella fornitura o nella circolazione di servizi, capitali e beni, comprese le operazioni commerciali che comportano un'entrata o uscita dall'Unione, quali la vendita, l'acquisizione o lo scambio di beni culturali di interesse archeologico<sup>27</sup>, artistico, storico o scientifico asportati illegalmente da una zona che, al momento dell'asportazione, era controllata da un gruppo terroristico».

Le medesime esigenze sono state evidenziate, sia pur in un contesto più ampio, nel Regolamento (UE) n. 2019/880, relativo all'introduzione e all'importazione di beni culturali – ove, di nuovo, «[i]l commercio illecito di beni culturali saccheggianti è stato identificato come una possibile fonte di finanziamento del terrorismo e di attività di riciclaggio nel contesto della valutazione sovranazionale dei rischi legati al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo che incidono sul mercato interno» – e, in ambito mondiale, nelle più recenti Dichiarazioni dei *leader* del G20<sup>28</sup>.

### 3. Il contrasto al finanziamento del terrorismo nella prospettiva internazionale.

L'esigenza di contrastare il fenomeno terroristico e, nello specifico, il suo finanziamento è stata avvertita con fervore sul fronte penalistico, anche a causa del continuo sviluppo – e delle crescenti difficoltà – che i mezzi di telecomunicazione hanno comportato<sup>29</sup>.

Inteso quale complesso di attività tese al reperimento di utilità, materiali e immateriali, a favore delle organizzazioni criminali, il finanziamento del terrorismo comprende ogni tipo di supporto alla delinquenza di settore. La prima definizione legale si rinviene nella Convenzione di New York del 1999, ove, all'art. 2, si stabilisce che commette reato «ogni persona che, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e deliberatamente fornisce o raccoglie fondi nell'intento di vederli utilizzati, o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, al fine di commettere: a) un atto che costituisce reato ai sensi e secondo la definizione di uno dei trattati enumerati nell'allegato; b) ogni altro atto destinato ad uccidere o a ferire gravemente un civile o ogni altra persona che non partecipa direttamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato quando, per sua natura o contesto, tale atto sia finalizzato ad

<sup>26</sup> Mentre il primo profilo di intersezione tra il terrorismo e i beni culturali non è di nuovo conio, la sottrazione e lo sfruttamento del patrimonio culturale con il fine di finanziare le organizzazioni criminali (nella specie, terroristiche) risulta essere una prassi più moderna. Sul punto, cfr. DOMÍNGUEZ PÉREZ (2019), pp. 168 ss.

<sup>27</sup> Per un approfondimento sul saccheggio archeologico, v. GARCÍA CALDERÓN (2021), pp. 213 ss.

<sup>28</sup> Nella Dichiarazione dei *leader* del G20, incontratisi a Roma nell'ottobre 2021 (disponibile sul sito [www.consilium.europa.eu](http://www.consilium.europa.eu). Ultimo accesso: 10 novembre 2022), consta quanto segue: «[w]e emphasize the importance of addressing threats to irreplaceable cultural resources and protecting and preserving cultural heritage damaged, trafficked or endangered by conflicts and disasters»; e ancora, «[w]e reaffirm our full support for the Financial Action Task Force (FATF) and the Global Network and recognize that effective implementation of Anti-Money Laundering/Countering the Financing of Terrorism and Proliferation (AML/CFT/CPF) measures is essential for building confidence in financial markets, ensuring a sustainable recovery and protecting the integrity of the international financial system». In senso analogo, «[w]e will respect, protect and preserve the cultural heritage of our peoples, including local communities and indigenous peoples, as applicable. We support public incentives and sustainable investments from the private sector to strengthen the cultural economy. We will safeguard cultural heritage as well as fighting illicit trafficking of cultural property and promoting restitution to its rightful owner/countries of origin, in accordance with the relevant UNESCO Conventions and national laws» (Dichiarazione dei *leader* del G20, incontratisi a Bali nel novembre 2022, disponibile sul sito [www.consilium.europa.eu](http://www.consilium.europa.eu). Ultimo accesso: 20 gennaio 2023).

<sup>29</sup> Sull'impatto delle nuove tecnologie nei confronti del finanziamento delle organizzazioni terroristiche, v. LA ROCCA (2015), pp. 201 ss.; MULINARI (2003), *passim*.

intimidire una popolazione o a costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere, un atto qualsiasi».

L'autonomizzazione del reato di finanziamento delle condotte aventi finalità di terrorismo, rispetto agli altri delitti esistenti in materia, prende forma quando la configurazione della fattispecie, inizialmente comprensiva tanto dell'elemento oggettivo quanto di quello soggettivo<sup>30</sup>, accantona la *mens rea* e finisce per considerare il finanziatore penalmente responsabile a prescindere dalla sua partecipazione psicologica al fatto di reato terminale<sup>31</sup>. In questo senso, veniva ad instaurarsi una presunzione di colpevolezza che operava anche laddove i fondi reperiti non fossero destinati al compimento di specifici atti terroristici, bensì all'alimentazione dell'organizzazione in generale.

Si è giunti, così, al superamento della *extrema ratio* che, inizialmente, circoscriveva il disvalore penale delle condotte di finanziamento ai soli casi in cui ad essere sovvenzionate fossero delle azioni terroristiche specifiche. Pertanto, anche a livello europeo, al fine di integrare la condotta delittuosa si è avvertita la necessità di ritenere sufficiente, quale elemento soggettivo del reato, la consapevolezza dei fini terroristici dell'organizzazione cui i fondi sono destinati.

I metodi con cui si provvede al finanziamento dei gruppi terroristici difficilmente possono essere confinati nelle maglie di un *numerus clausus* esaustivo, onde l'esigenza di delineare una bipartizione tra le fonti di provenienza diretta e quelle di provenienza indiretta<sup>32</sup>. Tra le prime rientrano le risorse che, in via autonoma, gli stessi appartenenti all'organizzazione criminale reperiscono, mentre le seconde derivano dai traffici collaterali e dalle donazioni che, in via anonima, provengono da diversi enti, inclusi i cc.dd. *State sponsor*<sup>33</sup>.

In ogni caso, è importante sottolineare che l'utilizzo degli scambi di beni culturali quale metodo di finanziamento comporta notevoli vantaggi. Si consideri, a questo proposito, che il valore dei singoli oggetti di interesse artistico, sottoposti ai traffici illeciti in questione, non è trascurabile. Le organizzazioni criminali e, segnatamente, quelle terroristiche traggono un considerevole vantaggio nel commercio di questo particolare tipo di beni: in luogo di finanziarsi attraverso mercati che guadagnano sulla quantità (ad esempio, il traffico delle sostanze stupefacenti), hanno la possibilità di investire su terreni più fertili che, con un numero inferiore di azioni e con un'esposizione sensibilmente più tenue, moltiplicano iperbolicamente il ricavo.

In conseguenza dell'eterogeneità delle condotte, la risposta dell'ordinamento penale alla commissione dei reati di finanziamento del terrorismo è altrettanto eclettica. Come un climax ascendente, mentre alcune fattispecie, per così dire generali, sono poste a tutela degli antecedenti fattuali del finanziamento (ad esempio, i delitti contro il patrimonio), altre, in certa misura speciali, tendono alla repressione della condotta finale. Seguendo questa logica scalare, le prime fungono da presidio – e, dunque, si applicano in via residuale – nei casi in cui intervengano difficoltà probatorie in relazione alle seconde, chiaramente più confacenti.

In questa sede, paiono degni di analisi due distinti settori legati al finanziamento del terrorismo e, nello specifico, il reato di cui all'art. 270-*quinquies*.1 c.p. e la disciplina antiriciclaggio.

## 4. La tutela penale nel diritto italiano: il reato di finanziamento di condotte con finalità di terrorismo.

Nell'ordinamento italiano, il reato di cui all'art. 270-*quinquies*.1 c.p., rubricato "Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo", è stato introdotto con l. 28 luglio 2016, n. 153. Al primo comma, punisce con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle condotte ivi menzionate, «chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-*bis* e 270-*quater*.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-*sexies*», ovvero sia quelle «che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese

<sup>30</sup> Per un approfondimento sul versante internazionale, v. BANTEKAS (2020), pp. 97 ss.

<sup>31</sup> L'eliminazione dell'elemento soggettivo dalla definizione del reato di finanziamento del terrorismo è stata promossa, nel tentativo di evitare che rimanesse una fattispecie marginale, dalla Risoluzione n. 1373/2001 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Cfr., a tal proposito, ARAGONA (2017), pp. 97 ss.

<sup>32</sup> *Ivi*, 98.

<sup>33</sup> Cfr. DUPUY (2004), pp. 6 ss.

o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia».

È interessante sottolineare, in via preliminare, come l'introduzione della fattispecie *de qua* non abbia contribuito a smussare l'impostazione nazionalista del Codice penale italiano. Si inserisce, infatti, nel novero dei delitti contro la personalità internazionale dello Stato, a differenza di quanto accade in altri ordinamenti europei, ove i reati contro il terrorismo trovano autonoma sistemazione<sup>34</sup>, con conseguente agevolazione – quantomeno sul piano formale – dell'analisi del bene giuridico tutelato.

Sembra opportuno, in questa sede, soffermarsi su alcuni aspetti che appaiono particolarmente significativi. Primo fra tutti, il rapporto di specialità parziale che parrebbe sussistere tra l'art. 270-*quinquies*.1 e l'art. 270-*bis* c.p.: il verbo “finanziare”, nella sua veste di azione delittuosa, appare già nel testo del reato di associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico<sup>35</sup>. Si tratterebbe, a ben vedere, di un ottimo esempio dell'eccessiva proliferazione di norme incriminatrici che caratterizza il diritto contemporaneo<sup>36</sup>, peraltro aderente all'infelice tecnica redazionale fondata sulla trasposizione “*no filter*” di concetti importati dal diritto sovranazionale.

Se non fosse per la differenza che – essenzialmente in astratto<sup>37</sup> – intercorre tra il finanziamento di un'associazione terroristica e il finanziamento di una singola condotta di terrorismo<sup>38</sup>, la lettera del reato di cui all'art. 270-*quinquies*.1, primo comma, c.p. fornirebbe soltanto un apporto definitorio a una delle condotte alternative («finanzia») dell'art. 270-*bis*, primo comma, c.p. e la sua introduzione in qualità di norma incriminatrice – peraltro con annessa (e forse superflua<sup>39</sup>) clausola di riserva – perderebbe di significato, meritando di cedere il passo a un mero comma esegetico.

Una simile considerazione è suffragata dalla comminatoria di pena imposta dal legislatore per ambedue le fattispecie, in entrambi i casi corrispondente alla reclusione da sette a quindici anni. In questo senso, l'equiparazione della risposta sanzionatoria affibbiata alle condotte alternative di cui all'art. 270-*bis*, primo comma, c.p. risulta, già all'interno della stessa norma, in tensione con il principio di proporzionalità, tenuto conto che il disvalore del fatto di “promuovere” o “finanziare” un'associazione terroristica può ben distinguersi da quello di curarne l'“organizzazione” o assumerne la “direzione”<sup>40</sup>.

Sul versante dell'offensività della condotta criminosa in analisi, ricorre la *vexata quaestio*

<sup>34</sup> A titolo esemplificativo, in Francia il reato di finanziamento del terrorismo (art. 421-2-2 del *Code pénal*) si inserisce nell'autonomo *Titre II*, rubricato *Du terrorisme*, mentre in Spagna l'art. 576 del *Código Penal* è ubicato nella Sezione II (*De los delitos de terrorismo*) del Capitolo VII (*De las organizaciones y grupos terroristas y de los delitos de terrorismo*), all'interno del Titolo XXII (*Delitos contra el orden público*).

<sup>35</sup> L'art. 270-*bis*, primo comma, c.p. così recita: «[c]hiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni».

<sup>36</sup> Sull'ipertrofia del diritto penale e le tendenze legislative postmoderne, v. *amplius* PAPA (1997), pp. 132 ss.; MASSARO (2018), pp. 185 ss. Con riferimento alla legislazione antiterrorismo, v. CAVALIERE (2015), pp. 226 ss. Un analogo e recente esempio di “interferenza” tra diverse norme incriminatrici si rinviene a seguito dell'entrata in vigore del d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni. Sul punto, sia consentito il rinvio a GIRALDI (2020), pp. 80 ss.

<sup>37</sup> Sul piano naturalistico, è difficile accertare se una condotta possa essere qualificata come “terroristica” quando sia commessa al di fuori di un gruppo di persone che si dedica, con i requisiti esigibili a un'associazione criminale, a compiere atti di questo genere. La questione appare ancor più complessa se si considera che le condotte con finalità di terrorismo, di cui all'art. 270-*quinquies*.1, primo comma, c.p., rivestono i caratteri della particolare gravità e del considerevole danno o pericolo (v. art. 270-*sexies* c.p.).

<sup>38</sup> L'equiparazione punitiva effettuata dal legislatore nell'uno e nell'altro caso indebolisce la nitidezza della differenza tra le due fattispecie, con evidenti conseguenze sul piano della proporzionalità. In questo senso, «[l']identità sotto il profilo sanzionatorio delle due fattispecie sembrerebbe equiparare il soggetto che isolatamente finanzia una condotta terroristica ai sensi della nuova norma (reclusione da 7 a 15 anni) a colui che svolge la medesima attività ma in seno ad un'associazione criminale (270-*bis*), attività quest'ultima che andrebbe considerata connotata da maggiore disvalore». Così CENTONZE e GIOVEDÌ (2016).

<sup>39</sup> La clausola di riserva contenuta nell'art. 270-*quinquies*.1, primo comma, c.p. esclude manifestamente l'integrazione del concorso con il reato di cui all'art. 270-*bis* c.p. Tuttavia, anche in assenza di un'indicazione esplicita, una diversa soluzione contrasterebbe con il principio del *ne bis in idem* sostanziale. Non a caso, benché fuori dalla clausola di riserva, il finanziamento del terrorismo è residuale anche rispetto all'art. 270-*quater* c.p. Cfr., sul punto, LEOTTA (2021).

<sup>40</sup> In ordine alle associazioni terroristiche, tra le ipotesi di illecito particolarmente rilevante che il legislatore ha inteso tipizzare, «è naturale che alle funzioni di creazione, impulso e direzione si ricollegli la comminatoria di pena più grave» rispetto alla mera partecipazione di cui al secondo comma dell'art. 270-*bis* c.p. Cfr., sul punto, ANTOLISEI (1986), p. 1020. Forse, però, sarebbe altrettanto “naturale” che anche tra le funzioni di creazione, impulso e direzione si operasse una distinzione dal punto di vista del trattamento sanzionatorio.

che, in qualche modo, colpisce anche i reati soglia. Rispetto all'art. 270-*quinquies*.1 c.p., è stato rilevato che il finanziamento potrebbe risultare inoffensivo in quanto inidoneo a foraggiare concretamente un atto terroristico, considerato che il legislatore non ha stabilito specifici parametri quantitativi<sup>41</sup>. Orbene, stabilire soglie quantitative potrebbe non essere una tecnica adeguata a risolvere la problematica: il *quantum*, infatti, verrebbe deciso aprioristicamente dal legislatore e rimarrebbe comunque questionabile sotto il profilo dell'offensività in concreto. D'altronde, potrebbe parimenti argomentarsi che l'assenza di parametri quantitativi equivalga alla considerazione per cui la soglia di punibilità si estenda a partire dallo zero.

Piuttosto, la particolare gravità e l'intensa pericolosità soggiacenti al reato in analisi rappresentano un'occasione propizia per focalizzare l'attenzione sulla offensività in astratto. In questo contesto, sembra lecito chiedersi se sia possibile considerare "inoffensivo" il finanziamento di soli pochi euro (magari, ad esempio, il costo di una munizione) messi a disposizione al fine di promuovere una condotta terroristica. In qualche modo, pur avviando un ragionamento per assurdo, considerare inoffensiva tale azione equivarrebbe a rendere, in via analogica, inoffensivo il furto di mille euro a un miliardario, in virtù del suo benessere economico. Accogliendo questa tesi, la valutazione di offensività verrebbe condotta al di fuori del perimetro giuridico del bene o dell'interesse tutelato, per situarsi ad un livello meramente collaterale al fatto di reato, esclusivamente riferibile agli effetti (voluti o non voluti) postfattuali.

Nel caso del finanziamento, non verrebbe mosso alcun rimprovero all'agente in virtù dell'esiguità del denaro posto a disposizione dell'organizzazione criminale, poiché, in astratto, l'apporto di qualche euro non sarebbe in grado di contribuire alla condotta terroristica (benché in grado, magari, di finanziare la munizione con cui si è cagionata la morte di un essere umano). Specularmente, nel caso del furto, per opera della stessa esiguità del *quantum* sottratto, non sussisterebbe responsabilità penale perché, in ultima istanza, la sottrazione di mille euro a un miliardario non sarebbe in grado di compromettere il suo benessere complessivo.

È evidente che, accogliendo questa tesi, si perverrebbe a un ingiustificabile paradosso. Per tale ragione, nel vaglio della casistica sussumibile nell'art. 270-*quinquies*.1, primo comma, c.p., si rende forse opportuno ricomprendere anche quei fatti che, a prima vista e concretamente *ex post*, potrebbero sembrare innocui.

## 5. La disciplina antiriciclaggio. La V direttiva e la rinnovata attenzione al mercato dell'arte. La questione dei porti franchi.

Accanto agli operatori rispettosi delle regole, altri si avvicinano al mercato dell'arte per riciclare proventi illeciti<sup>42</sup> o convogliare le proprie risorse su un bene in modo da occultare la propria capacità contributiva<sup>43</sup>, tenuto anche conto che la sua circolazione può non lasciare traccia. Quest'ultima circostanza, in particolare, manifesta quanto importante sia la collaborazione attiva degli operatori del settore, perché gli strumenti di natura penale non sono l'unico modo per combattere il riciclaggio. Ad essi è stata da tempo affiancata una normativa volta alla prevenzione dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, che pone determinati obblighi<sup>44</sup> in capo a diverse categorie di operatori

<sup>41</sup> ARAGONA (2017), p. 104.

<sup>42</sup> Si segnala DE SANCTIS (2013), *passim*.

<sup>43</sup> Sul tema si veda STRONI (2016).

<sup>44</sup> La vigente disciplina antiriciclaggio pone i seguenti principali obblighi di:

- adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo (artt. 17-30), avuto particolare riguardo all'acquisizione e la valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale. In presenza di un elevato rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati applicano la procedura di acquisizione e valutazione delle predette informazioni anche alle prestazioni o operazioni occasionali» (art. 18, primo comma, lett. c);
- fornire, in capo al cliente, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica (art. 22);
- conservare i documenti, i dati e le informazioni utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e a consentire lo svolgimento delle analisi effettuate, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, dalla UIF o da altra Autorità competente (artt. 31-34). La documentazione conservata deve consentire, quanto meno, di ricostruire univocamente: a) la data di instaurazione del rapporto o del conferimento dell'incarico; b) i dati identificativi del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore e le informazioni sullo scopo e la natura del rapporto o della prestazione; c) data, importo e causale dell'operazione; d) i mezzi di pagamento utilizzati;
- segnalazione di operazioni sospette (artt. 35-41);
- astensione dall'eseguire l'operazione in caso di impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica (art. 42);

e professionisti, che si sono progressivamente ampliate nel tempo per evitare che canali non ancora coperti da questa disciplina fossero sfruttati a fini di riciclaggio.

In estrema sintesi, la direttiva 91/308/CEE del 10 giugno 1991 (I direttiva antiriciclaggio) ha definito il riciclaggio dei proventi di attività illecite in relazione ai reati connessi con il traffico di stupefacenti imponendo obblighi solo agli operatori finanziari.

La direttiva 2001/97/CE del 04 dicembre 2001 (II direttiva) ha poi esteso l'ambito d'applicazione della prima per quanto riguarda sia la tipologia di reati, sia le professioni, che le attività coinvolte.

Con la direttiva 2005/60/CE del 26 ottobre 2005 (III direttiva), recepita in Italia dal d.lgs. 24.11.2007, n. 231<sup>45</sup>, la disciplina è stata adeguata alla rielaborazione delle raccomandazioni GAFI, estese nel 2003 anche al finanziamento del terrorismo, caratterizzandosi per obblighi più dettagliati per l'identificazione e la verifica dell'identità dei clienti e per la richiesta di misure di adeguata verifica rafforzata o semplificata a seconda della presenza di un rischio elevato o ridotto. Per la prima volta, i medesimi presidi tradizionalmente previsti per la lotta al riciclaggio sono estesi anche al contrasto del finanziamento del terrorismo, riconoscendo il preambolo della direttiva 2005/60/CE che «oltre ad affrontare il problema con gli strumenti di diritto penale, si possono ottenere risultati con un impegno di prevenzione a livello del sistema finanziario» (n. 1).

Dopo dieci anni è stata adottata la direttiva 2015/849/UE del 20 maggio 2015<sup>46</sup> (IV direttiva), che ha allineato la disciplina unionale all'ultima revisione delle quaranta raccomandazioni del GAFI avvenuta nel 2012, attraverso l'ampliamento e la razionalizzazione del principio dell'approccio basato sul rischio quale guida del comportamento dei soggetti obbligati e per l'azione di controllo delle Autorità<sup>47</sup>.

Con la direttiva 2018/843/UE del 30 maggio 2018<sup>48</sup> (V direttiva) si registra l'ultimo<sup>49</sup> intervento dell'Unione europea, che ha aggiornato la quarta direttiva «raddrizzando il tiro dell'azione di prevenzione rispetto ad alcune questioni reputate di interesse nevralgico per accrescere le potenzialità del sistema», quali le valute virtuali<sup>50</sup>, le carte prepagate anonime ed il contante nel commercio di beni culturali, «reputati ancora anelli deboli nella catena della sicurezza antiriciclaggio e antiterrorismo»<sup>51</sup>.

- comunicazione degli organi di controllo dei soggetti obbligati (art. 46);
- adottare sistemi interni di segnalazione delle violazioni (art. 48);
- comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze delle infrazioni alle norme sulle limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore (art. 51).

<sup>45</sup> Recante l'attuazione della direttiva 2005/60/CE, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

<sup>46</sup> Recepita con il d.lgs. 25.05.2017, n. 90.

<sup>47</sup> Con la IV direttiva è stato introdotto un sistema di valutazione del rischio 'multilivello', che chiama in causa la Commissione europea nella valutazione sui rischi gravanti per il mercato interno e le attività transfrontaliere. Tale valutazione è messa a disposizione degli Stati membri per il *risk assessment* nazionale. Da ultimo, rileva la valutazione del rischio effettuata dai soggetti obbligati, i quali «adottano opportune misure volte a individuare e valutare i rischi AML/CFT tenendo conto di fattori di rischio compresi quelli relativi ai loro clienti, Paesi o aree geografiche, prodotti, servizio, operazioni o canali di distribuzione». Così CARBONE *et al.* (2019), p. 499.

<sup>48</sup> Recepita con il d.lgs. 04.10.2019 n. 125.

<sup>49</sup> Si registra altresì la successiva Direttiva 2018/1673 del 23.10.2018, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale, a volte denominata «sesta direttiva» sebbene la sua base normativa si rinvenga non già all'art. 114 del TFUE, bensì al precedente art. 83, primo paragrafo, relativo alla competenza in materia penale. Inoltre, in data 20.07.2021, la Commissione europea ha presentato un pacchetto di proposte legislative volto a consolidare le norme dell'UE per contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (AML/CFT) e con l'obiettivo di migliorare l'individuazione delle operazioni e delle attività sospette e colmare le lacune sfruttate dai criminali per riciclare proventi illeciti o finanziare attività terroristiche attraverso il sistema finanziario. Tale pacchetto consta di quattro proposte legislative:

- un regolamento che istituisce una nuova autorità dell'UE in materia di AML/CFT;
- un regolamento in materia di AML/CFT contenente norme direttamente applicabili, anche in relazione all'adeguata verifica della clientela e alla titolarità effettiva;
- una sesta direttiva in materia di AML/CFT, che sostituisce l'attuale direttiva (UE) 2015/849, contenente disposizioni da recepire nel diritto nazionale, come le norme sugli organismi di vigilanza nazionali e le Unità di informazione finanziaria negli Stati membri;
- una revisione del regolamento del 2015 sui trasferimenti di fondi ai fini del tracciamento dei trasferimenti di cripto-attività (regolamento (UE) 2015/847).

<sup>50</sup> L'estensione degli obblighi antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo ai prestatori di servizi la cui attività consiste nella fornitura di servizi di cambio tra valute virtuali e valute aventi corso legale (c.d. *exchanger*) non è una novità per l'ordinamento italiano, perché il d.lgs. 90/2017 ha incluso tra i soggetti obbligati «i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, limitatamente allo svolgimento dell'attività di conversione di valute virtuali da ovvero in valute aventi corso forzoso» (art. 3, quinto comma, lett. i) del d.lgs. 231/2007): recependo la V direttiva, il d.lgs. 125/2019 ha aggiunto al medesimo articolo la lett. *i-bis* relativa ai «prestatori di servizi di portafoglio digitale».

<sup>51</sup> Così VALLEFUOCO (2018), p. 3157, per cui «non meno significativo è l'intervento correttivo in tema di accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva». Sul collegamento tra fonti del terrorismo internazionale e commercio di antichità si rinvia al rapporto GAFI, *Financing of the Terrorist Organisation Islamic State in Iraq and the Levant* (ISIL), febbraio 2015, p. 16, disponibile sul sito [www.fatf-gafi.org](http://www.fatf-gafi.org) (ultimo

Considerato che le principali fonti di finanziamento del terrorismo sono state individuate proprio nel commercio di antichità e opere d'arte e che tale settore non era stato ancora disciplinato, con la direttiva 2018/843/UE il legislatore europeo ha inteso colmare la lacuna, fermo restando che nell'ordinamento italiano erano già previsti a carico dei soggetti che esercitano case d'asta, gallerie d'arte o il commercio di cose antiche<sup>52</sup> gli obblighi di adeguata verifica, conservazione e segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

La V direttiva include tra i destinatari degli obblighi antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo le persone che commerciano opere d'arte, che agiscono in qualità di intermediari nel commercio delle stesse, nonché coloro che conservano opere d'arte, qualora tale attività sia effettuata all'interno di porti franchi, sempre che il valore dell'operazione o di un insieme di operazioni tra loro collegate sia pari o superiore a 10.000 euro<sup>53</sup>.

Il tema dei porti franchi ha nel tempo assunto rilievo crescente, in parallelo con l'aumento della domanda di spazi dove depositare le opere d'arte.

Tenuto conto che, in materia doganale, è qualificato territorio dello Stato quello entro cui si applica il regime doganale ordinario e che tale territorio, delimitato dalla linea doganale, non sempre coincide con il territorio politico, escludendosi dal primo le zone definite franche in senso doganale, negli ordinamenti giuridici vigenti l'espressione «zona franca» indica taluni istituti di diritto doganale il cui tratto comune è costituito dall'applicazione, ad un determinato ambito territoriale, di uno speciale regime doganale. Pur rientrando all'interno del territorio doganale dello Stato, le zone franche sono sottratte al regime doganale ordinario per effetto di una finzione legale di extraterritorialità. Si ha pertanto un porto franco quando l'area di riferimento è considerata, per espressa previsione legale, posta al di fuori della linea doganale ed è assoggettata ad uno speciale regime di franchigia grazie al quale tutte le operazioni inerenti al traffico commerciale marittimo (introduzione, deposito, magazzinaggio, commercializzazione, manipolazione, talora trasformazione delle merci e loro riesportazione via mare) sono esenti da dazi e dal regime di formalità e di sorveglianza ordinariamente applicabile nell'ambito del territorio doganale<sup>54</sup>.

Proprio l'accennata domanda di spazi ha trasformato l'originaria vocazione dei porti franchi di rinviare le formalità doganali fino a quando il bene raggiunge la sua destinazione finale, a favore di servizi variegati ed interessanti quali, ad esempio per le opere d'arte, un clima controllato per la conservazione e una gestione riservata della relativa documentazione, che può consentire di dissimulare la provenienza o la destinazione dei beni, in molti casi trafugati dal territorio italiano<sup>55</sup>, così agevolando il rischio di riciclaggio<sup>56</sup>.

Nella prospettiva della lotta al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo, infatti, la mancata previsione dei porti franchi tra i destinatari degli obblighi ha finora costituito un *vulnus* al sistema di prevenzione in quanto le opere d'arte possono essere comperate e rivendute più volte, senza mai uscire dai depositi, potendo agevolare operazioni di riciclaggio.

Se la direttiva 2018/843/UE estende gli obblighi antiriciclaggio e di contrasto al finan-

accesso: 20 gennaio 2023), per cui «although it might be impossible to show a direct link between the ISIL and the sale of a specific artefact, ISIL makes money in two ways from antiquities, both through selling looted artefacts and taxing traffickers moving items through ISIL-held territory».

<sup>52</sup> L'art. 10, secondo comma, del d.lgs. 231/2007 prevedeva originariamente che «le disposizioni contenute nel presente decreto, fatta eccezione per gli obblighi di identificazione e registrazione indicati nel Titolo II, Capi I e II, si applicano altresì: [...] e) alle seguenti attività, il cui esercizio resta subordinato al possesso di licenze, da autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività specificamente richieste dalle norme a fianco di esse riportate: [...] 4) commercio di cose antiche di cui alla dichiarazione preventiva prevista dall'articolo 126 del TULPS; 5) esercizio di case d'asta o galleria d'arte per il quale è prevista alla licenza prevista dall'articolo 115 del TULPS; [...]». Con l'entrata in vigore del d.lgs. 90/2017, le categorie dei soggetti obbligati sono ora elencate all'art. 3.

<sup>53</sup> Si veda l'art. 3, quinto comma, lettere b) e c) del d.lgs. 231/2007, come modificato dal d.lgs. 125/2019.

<sup>54</sup> Così CORBINO (1995).

<sup>55</sup> «Lo Stato italiano ha subito, negli anni, uno dei più grandi furti mai registrati: privato di beni che fanno parte del suo patrimonio culturale, ma anche dei dati tecnici di rinvenimento d'ogni singolo reperto; danno che non potrà essere in alcun modo risarcito, e priverà l'intera collettività, non solo italiana, della possibilità di acquisire nuovi e importanti elementi scientifici che contribuiscono allo studio delle radici della nostra civiltà». Così la consulenza dei Prof. Gilda Bartoloni, Giovanni Colonna e Fausto Zevi, dell'Università «La Sapienza di Roma», sui materiali sequestrati nel porto franco di Ginevra a Giacomo Medici, contenuta nel procedimento penale n. 40402/00 R.G.N.R. della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Roma. Tratto da ISMAN (2009), in cui l'Autore racconta «la Grande Razzia: una stagione assai prossima di saccheggio del nostro sottosuolo e delle antichità, senza eguali in nessun Paese occidentale negli ultimi due secoli. L'hanno animata i Predatori dell'arte perduta (i «tombaroli», gli intermediari di nessuno scrupolo, i grandi commercianti internazionali), e ha portato alla fioritura di un ricco mercato nero mondiale».

<sup>56</sup> Si rinvia al *Rapport sur l'évaluation nationale des risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme en Suisse. Rapport du Groupe interdépartemental de coordination sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme* (GCBF), giugno 2015, 115 ss. : [www.fatf-gafi.org](http://www.fatf-gafi.org) (ultimo accesso: 10 novembre 2022).

ziamento del terrorismo anche ai porti franchi, deve tuttavia ricordarsi che il diritto unionale investe soltanto gli Stati membri dell'Unione europea, con la conseguente irrilevanza nei confronti di altri Stati, ad esempio la Svizzera, ove insistono, a Ginevra<sup>57</sup>, due porti franchi con la più grande superficie di deposito del territorio elvetico<sup>58</sup>.

Al di fuori di un 'contatto' con un soggetto obbligato, l'attività dei porti franchi rappresenta un settore potenzialmente a rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, come rilevato anche dal GAFI nel rapporto di mutua valutazione<sup>59</sup>, a maggior ragione in presenza della libertà di circolazione all'interno dello spazio Schengen: l'assenza di controlli sulle persone alle frontiere interne e la facilità di occultare reperti e opere d'arte di modeste dimensioni, ma di valore significativo, consentono l'esportazione dei beni e la loro vendita sul mercato nero, anche molto tempo dopo rispetto al trafugamento.

## 6. Gli obblighi antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo e l'approccio basato sul rischio. La segnalazione delle operazioni sospette e gli indicatori di anomalia.

Poiché «il riciclaggio è uno dei canali più insidiosi di contaminazione fra il lecito e l'illecito, un passaggio essenziale senza il quale il potere d'acquisto ottenuto con il crimine resterebbe solo potenziale, utilizzabile all'interno del circuito illegale ma incapace di tradursi in vero potere economico»<sup>60</sup>, la terza direttiva richiese ad ogni Stato membro di imporre una serie di obblighi aventi finalità preventiva ed impeditiva del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo.

La direttiva 2005/60/CE introdusse un sistema radicalmente diverso, ispirato ai contemporanei standard internazionali, più complesso e fondato su principi innovativi, recepiti in Italia con l'entrata in vigore del d.lgs. 231/2007<sup>61</sup>. La terza direttiva ampliò infatti l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina, coinvolgendo altri operatori non finanziari, estese il sistema di prevenzione al finanziamento del terrorismo e prevede «disposizioni più specifiche e dettagliate sull'identificazione e la verifica dell'identità del cliente e dell'eventuale titolare effettivo».

Per la prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio<sup>62</sup> e finanziamento del terrorismo<sup>63</sup>, l'art. 2, secondo comma, del d.lgs. 231/2007 in-

<sup>57</sup> Per GALULLO e MINCUZZI (2017), «non esistendo un catalogo artistico ed essendo difficile (se non impossibile) conoscere i proprietari dei singoli box e del loro contenuto, il *freeport* è esattamente l'opposto di una galleria d'arte. I quadri e le installazioni, gli oggetti e i documenti sono infatti proposti per la vendita soltanto mediante trattative private, i cui dettagli circolano attraverso il passa parola. Se la galleria è un luogo aperto al pubblico, il porto franco è al pubblico precluso perché in questa prospettiva l'opera d'arte non ha più un significato culturale, ma soltanto un valore economico».

<sup>58</sup> È lo stesso rapporto del giugno 2015 sulla valutazione nazionale del rischio di riciclaggio e del finanziamento del terrorismo in Svizzera ad evidenziare che l'attività dei porti franchi non è coperta dalla legislazione antiriciclaggio, fermo restando che gli intermediari finanziari, i cui clienti utilizzano i servizi di un porto franco, sono soggetti agli obblighi di adeguata verifica e diligenza dal momento in cui passano attraverso un intermediario finanziario domiciliato in Svizzera". Così *Rapport sur l'évaluation nationale des risques de blanchiment d'argent*, cit., 115.

<sup>59</sup> Così GAFI-FATF, *Mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme*, Suisse, *Rapport d'évaluation mutuelle*, 2016: [www.fatf-gafi.org](http://www.fatf-gafi.org), 42. È stato qui rilevato che i porti liberi, quando sono ivi conservate le opere d'arte, sono soggetti agli obblighi di identificazione dei proprietari e della documentazione sulla provenienza delle opere. Inoltre, il controllo sulla provenienza della provvista per acquistare i beni grava sui negozianti in caso di pagamento in contanti per importi superiori alla soglia di 100.000 franchi svizzeri prevista dalla legge antiriciclaggio, anche se alcune case d'asta sembrano imporre una soglia inferiore di 10.000 franchi svizzeri. In ogni caso, queste misure di riduzione dei rischi riguardano unicamente l'acquisto in contanti e non sono in grado di assicurare la trasparenza del mercato dell'arte, che appare necessaria a fronte dei rischi citati dal rapporto di valutazione.

<sup>60</sup> Dalla lett. j) del preambolo alla Risoluzione del Parlamento europeo del 25.10.2011 sulla criminalità organizzata nell'Unione europea.

<sup>61</sup> Così COSTANZO *et al.* (2008), p. 201.

<sup>62</sup> Ai sensi dell'art. 2, quarto comma, del d. lgs. 231/2007, «s'intende per riciclaggio: a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni; b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere a), b) e c) l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione».

<sup>63</sup> Ai sensi dell'art. 2, sesto comma, del d. lgs. 231/2007, «s'intende per finanziamento del terrorismo qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione, in qualunque modo realizzate, di fondi e risorse economiche, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzabili per il compimento di una o più condotte, con finalità di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette».

troddusse «misure volte a tutelare l'integrità del sistema economico e finanziario e la correttezza dei comportamenti degli operatori tenuti alla loro osservanza. Tali misure sono proporzionate al rischio in relazione al tipo di cliente, al rapporto continuativo, alla prestazione professionale, al prodotto o alla transazione e la loro applicazione tiene conto della peculiarità dell'attività, delle dimensioni e della complessità proprie dei soggetti obbligati che adempiono agli obblighi previsti a loro carico [...] tenendo conto dei dati e delle informazioni acquisiti o posseduti nell'esercizio della propria attività istituzionale o professionale».

Conformemente alla revisione delle Raccomandazioni del GAFI, la disciplina fu pertanto informata ai principi della conoscenza del cliente e dell'approccio basato sul rischio. Il contatto con il cliente costituisce pertanto il primo e fondamentale passaggio nell'applicazione degli obblighi antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo. In particolare, la terza direttiva non si limitò più a richiedere l'identificazione, «sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente», ma impose l'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo, che comporta anche l'ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto d'affari nonché un controllo costante durante tutta la durata del rapporto in modo da assicurare che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza che il soggetto obbligato ha del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio, avendo riguardo, se necessario, all'origine dei fondi<sup>64</sup>.

Se con la terza direttiva la valutazione del profilo di rischio è stata anticipata al primo contatto e consente di graduare l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica, la quinta direttiva ha previsto che nell'applicazione delle misure rafforzate<sup>65</sup> di adeguata verifica della clientela, fra i fattori di rischio i soggetti obbligati devono tenere conto anche delle operazioni relative ad oggetti di importanza archeologica, storica, culturale e religiosa o di raro valore scientifico<sup>66</sup>.

Tra i diversi obblighi previsti dalla disciplina antiriciclaggio è stato anticipato che la segnalazione di operazione sospetta è la migliore manifestazione del principio di collaborazione attiva<sup>67</sup>, che nel tempo, a partire dal 1991, ha progressivamente coinvolto operatori finanziari, professionisti ed operatori non finanziari (da ultimo i porti franchi) per eliminare vuoti normativi.

Ai sensi dell'art. 35, primo comma, del d.lgs. 231/2007 i destinatari della disciplina antiriciclaggio<sup>68</sup> «prima di compiere l'operazione, inviano senza ritardo alla Unità d'informazione finanziaria, una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa». Il medesimo comma contiene due riferimenti alla nozione di sospetto, il primo indiretto e il secondo diretto: mentre, da una parte, «il sospetto è desunto dalle caratteristiche, dall'entità, dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi acquisiti ai sensi del presente decreto»; dall'altra, costituisce elemento di sospetto «il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non eccedenti la soglia di cui all'articolo 49 e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante di importi non coerenti con il profilo di rischio del cliente».

Mentre nel secondo caso è il legislatore a qualificare il ricorso al contante non come sospetto a prescindere, ma come «elemento di sospetto», da valutare nell'ambito di una corretta adeguata verifica, i criteri di valutazione forniti dal primo caso confermano l'accennato collegamento funzionale tra adeguata verifica e segnalazione. In questa fase, ai fini antiriciclaggio,

<sup>64</sup> La semplice richiesta di esibire un documento d'identità e la conseguente identificazione non esauriscono, pertanto, l'obbligo di adeguata verifica la cui inosservanza non consente una completa valutazione ai fini dell'eventuale segnalazione di operazioni sospette e comporta il sorgere dell'obbligo di astenersi dall'eseguire l'operazione.

<sup>65</sup> Ai sensi dell'art. 25, primo comma, del d.lgs. 231/2007, «i soggetti obbligati, in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, adottano misure rafforzate di adeguata verifica della clientela acquisendo informazioni aggiuntive sul cliente e sul titolare effettivo, approfondendo gli elementi posti a fondamento delle valutazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto e intensificando la frequenza dell'applicazione delle procedure finalizzate a garantire il controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale».

<sup>66</sup> Si veda l'art. 24, comma 2, lettera b), n. 5-bis del d.lgs. 231/2007.

<sup>67</sup> Per CENTONZE F. (2011), p. 1759, «il trasferimento ai privati di compiti di prevenzione in materia di riciclaggio rappresenta, d'altra parte, un esempio assai emblematico delle ormai ricorrenti politiche di delega ai privati di compiti di sorveglianza di fatti illeciti».

<sup>68</sup> Ivi compresi, tra gli operatori non finanziari, i soggetti che esercitano attività di commercio di cose antiche nonché attività di case d'asta o galleria d'arte ai sensi dell'art. 3, quinto comma, lettere b) e c) del d.lgs. 231/2007.

non sono richiesti né indizi né la prova del riciclaggio, ma uno standard dimostrativo inferiore integrato dal mero sospetto.

Se quest'ultimo non ha cittadinanza nel processo penale, ove soltanto a determinate condizioni gli indizi consentono di affermare la responsabilità penale<sup>69</sup>, in un sistema volto alla prevenzione il sospetto è sufficiente per integrare l'obbligo di segnalazione, con la conseguenza che l'eventuale inadempimento non potrà essere scusato dalla non volontarietà perché l'omessa segnalazione integra un illecito amministrativo rilevante anche per colpa<sup>70</sup>.

Il primo comma dell'art. 35 dispone che la segnalazione sia inviata prima di compiere l'operazione e senza ritardo rispetto al momento in cui sono acquisiti gli elementi di sospetto. In maniera più esplicita, al secondo comma è previsto che «i soggetti obbligati non compiono l'operazione fino al momento in cui non hanno provveduto ad effettuare la segnalazione di operazione sospetta»<sup>71</sup>. Tale disposizione rispecchia i principi generali fissati all'art. 2 del d.lgs. 231/2007, perché non richiede il mero adempimento dell'obbligo di segnalazione, ma un adempimento preventivo rispetto all'operazione sospetta per consentire all'UIF di esercitare il potere di sospensione previsto al successivo art. 6, quarto comma, lett. c)<sup>72</sup>.

Il punto saliente di questa disposizione ruota intorno al quando effettuare la segnalazione, coincidente con il momento in cui sono acquisiti gli elementi di sospetto, tenuto conto che l'art. 58 sanziona in via amministrativa l'omessa segnalazione di operazioni sospette, salvo che il fatto costituisca reato.

Per agevolare l'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, le Amministrazioni interessate<sup>73</sup> forniscono indicatori esemplificativi di anomalia suddivisi in indicatori generali, che si applicano in quanto compatibili a tutti i destinatari delle disposizioni antiriciclaggio, e indicatori specifici per categoria di soggetti, ivi compresi quelli che esercitano attività di commercio di cose antiche nonché attività di case d'asta o galleria d'arte ai sensi dell'art. 3, quinto comma, lettere b) e c) del d.lgs. 231/2007 e dell'art. 2, primo comma, lett. l) e m) del D.M. 17.02.2011<sup>74</sup>.

Gli indicatori di anomalia mirano a ridurre i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive e hanno lo scopo di contribuire al contenimento degli oneri e al corretto e omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette. La mera ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia non è motivo di per sé sufficiente per l'individuazione e la segnalazione di operazioni sospette, per le quali è necessario una valutazione concreta specifica. Al contrario, l'impossibilità di ricondurre operazioni o comportamenti della clientela ad uno o più degli indicatori, può non essere sufficiente ad escludere che l'operazione sia sospetta.

Quale temperamento allo stato di incertezza soggettiva connessa alla valutazione sul sospetto rilevante, per il quarto comma dell'art. 35 «le comunicazioni delle informazioni, effettuate in buona fede dai soggetti obbligati, dai loro dipendenti o amministratori ai fini della segnalazione di operazioni sospette, non costituiscono violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative. Le medesime comunicazioni non comportano responsabilità di alcun tipo anche nelle ipotesi in cui colui che le effettua non sia a conoscenza dell'attività criminosa sottostante e a prescindere dal fatto che l'attività illegale sia stata realizzata»: l'adem-

<sup>69</sup> Ai sensi dell'art. 192, secondo comma, c.p.p., infatti, «l'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti».

<sup>70</sup> Secondo l'art. 43 c.p., l'elemento psicologico della colpa è quindi fondato sulla prevedibilità ed evitabilità dell'evento ovvero la possibilità, accertata in concreto, per l'agente di rappresentarsi nella mente l'evento come conseguenza di una certa azione od omissione e di scongiurare l'evento, rispettando precise regole cautelari, connessa alla violazione di specifiche norme poste da legge, regolamento, ordini e discipline, ivi comprese quelle recanti gli indicatori di anomalia.

<sup>71</sup> La medesima disposizione fa «salvi i casi in cui l'operazione debba essere eseguita in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto ovvero nei casi in cui l'esecuzione dell'operazione non possa essere rinviata tenuto conto della normale operatività ovvero nei casi in cui il differimento dell'operazione possa ostacolare le indagini. In dette ipotesi, i soggetti obbligati, dopo aver ricevuto l'atto o eseguito l'operazione, ne informano immediatamente la UIF».

<sup>72</sup> Art. 6, quarto comma: «la UIF esercita le seguenti funzioni: [...] c) può sospendere, per un massimo di cinque giorni lavorativi, operazioni sospette, anche su richiesta del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, della Direzione investigativa antimafia e dell'autorità giudiziaria ovvero su richiesta di un'altra FIU, ove non ne derivi pregiudizio per il corso delle indagini. [...]».

<sup>73</sup> Ai sensi dell'art. 1, secondo comma, lett. a) del d.lgs. 231/2007, si intendono «le amministrazioni, ivi comprese le agenzie fiscali, titolari di poteri di controllo ovvero competenti al rilascio di concessioni, autorizzazioni, licenze o altri titoli abilitativi comunque denominati, nei confronti dei soggetti obbligati e gli organismi preposti alla vigilanza sul possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità, prescritti dalla pertinente normativa di settore [...]».

<sup>74</sup> Decreto del Ministero dell'Interno recante determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di operatori non finanziari.

pimento in buona fede dell'obbligo di segnalazione integra pertanto la scriminante dell'art. 51 c.p., in quanto tale idonea ad escludere *tout court*, per l'unità dell'ordinamento stesso, l'antigiuridicità della condotta rispetto a qualsivoglia ramo del diritto<sup>75</sup>.

Poiché i soggetti obbligati devono valutare con la massima attenzione comportamenti e caratteristiche dell'operazione che, sebbene non descritti negli indicatori, presentino egualmente profili di sospetto, risulta evidente la stretta connessione funzionale tra i principali obblighi antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo e, in particolare, come la segnalazione di operazioni sospette sia la naturale conseguenza di un corretto adempimento dell'obbligo di adeguata verifica<sup>76</sup> allorquando, anche attraverso richieste di informazioni e documenti<sup>77</sup>, non sia stato possibile normalizzare una circostanza anomala.

Gli operatori utilizzano la casistica fornita dagli indicatori di anomalia quale strumento per la valutazione della sussistenza di un'operazione sospetta di riciclaggio<sup>78</sup>, selezionandoli in relazione all'attività concretamente svolta. In particolare, tra gli indicatori generali di anomalia si segnalano<sup>79</sup> quelli connessi all'identità o all'atteggiamento del cliente, alle modalità di esecuzione delle operazioni, nonché ai mezzi di pagamento utilizzati.

Tra gli indicatori specifici relativi al commercio di cose antiche e all'esercizio di case d'asta o galleria d'arte, rilevano:

- «15. Richiesta di acquisto o vendita di beni di valore in contanti per importi molto rilevanti.
- 16. Acquisto o vendita di beni di valore ad un prezzo incoerente rispetto al profilo economico-finanziario del cliente.
- 17. Acquisto di beni per importi molto elevati da parte di una società che presenta un capitale sociale ridotto.
- 18. Acquisto o vendita di beni di valore senza disporre di adeguate informazioni sulle caratteristiche e sul valore degli stessi.
- 19. Acquisto o vendita di uno o più beni di valore in un ristretto arco di tempo, soprattutto se per importi complessivamente molto differenti».

La nozione di sospetto, che impone l'adempimento dell'obbligo, deve inoltre essere individuata «tenendo conto che la segnalazione ha la funzione di mero filtro [e] non è subordinata all'evidenziazione dalle indagini preliminari dell'operatore e degli intermediari di un quadro indiziario di riciclaggio, e neppure all'esclusione, in base al loro personale convincimento, dell'estraneità delle operazioni ad una attività delittuosa, ma ad un giudizio puramente tecnico sulla idoneità di esse, valutati gli elementi oggettivi e soggettivi che le caratterizzano, ad essere strumento di elusione alle disposizioni [antiriciclaggio]»<sup>80</sup>.

In sintesi, la segnalazione di operazioni sospette si fonda su una compiuta valutazione delle informazioni raccolte nell'ambito dell'adeguata verifica e conservate. A tal fine gli operatori valutano complessivamente, nel tempo, i rapporti intrattenuti con i clienti, avendo riguardo alle operazioni compiute. Se ciò consente di cogliere eventuali incongruenze rispetto alla capacità economica del cliente, sono però escluse dall'area valutativa indagini esterne anche perché gli operatori non hanno poteri investigativi per ottenere, in caso di mancata collabo-

<sup>75</sup> Così ROMANO (2004), p. 522.

<sup>76</sup> Per l'art. 17, terzo comma, del d.lgs. 231/2007, «i soggetti obbligati adottano misure di adeguata verifica della clientela proporzionali all'entità dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e dimostrano alle autorità di cui all'art. 21, comma 2, lett. a), e agli organismi di autoregolamentazione che le misure adottate sono adeguate al rischio rilevato».

<sup>77</sup> Ai sensi dell'art. 18, primo comma, lett. c) del d.lgs. 231/2007, l'adeguata verifica, comprensiva anche della «acquisizione e valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale», comporta anche la «possibilità di acquisire, in funzione del rischio, ulteriori informazioni, ivi comprese quelle relative alla situazione economico-patrimoniale del cliente, acquisite o possedute in ragione dell'esercizio dell'attività». A tal fine, a norma del successivo art. 19, primo comma, lett. c), si provvede «verificando la compatibilità dei dati e delle informazioni fornite dal cliente con le informazioni acquisite autonomamente dai soggetti obbligati, anche avuto riguardo al complesso delle operazioni compiute in costanza del rapporto o di altri rapporti precedentemente intrattenuti nonché all'instaurazione di ulteriori rapporti. Inoltre, ai sensi dell'art. 22, primo comma, del medesimo decreto «i clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica».

<sup>78</sup> Ai fini dell'adempimento della segnalazione, gli operatori devono fare riferimento alla nozione di riciclaggio riportata all'art. 2, quarto comma, del d.lgs. 231/2007, diversa da quella prevista dall'art. 648-bis c.p. Nel 2007, con l'attuazione della terza direttiva, l'ordinamento italiano si dotò di una nozione autonoma di riciclaggio, svincolata da quella penalmente rilevante ai sensi dell'art. 648-bis c.p. e già allora comprensiva dell'ipotesi di autoriciclaggio rimasta penalmente indifferente fino all'entrata in vigore della legge 15.12.2014, n. 186.

<sup>79</sup> Gli indicatori sono riportati dal citato D.M. 17.02.2011.

<sup>80</sup> Così Cass. civ., Sez. II, 10.04.2007, n. 8699 e 8700, in *Leggi d'Italia*, 2007, nonché 25.01.2010, n. 1294, *ivi*, per la quale, «ai fini dell'insorgenza dell'obbligo della segnalazione la norma non presuppone l'accertamento della illiceità delle operazioni finanziarie, ma richiede solo il mero sospetto originato dall'anomalia delle operazioni stesse».

razione del cliente, le informazioni necessarie alla valutazione dello scopo. Occorre tuttavia rilevare che l'art. 42, primo comma, del d.lgs. 231/2007 impone di astenersi «dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni» quando non sia possibile l'adeguata verifica: in caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, l'inosservanza di tale obbligo può comportare una sanzione amministrativa pecuniaria fino a 50.000 euro ai sensi del combinato disposto dei commi secondo e terzo dell'art. 56 del d.lgs. 231/2007.

Da ultimo, tutte le informazioni relative alle segnalazioni di operazioni sospette, in ordine sia al contenuto sia alla effettuazione delle stesse, nonché alle persone che hanno effettuato la segnalazione, sono soggette a un regime di rigorosa riservatezza stabilita dall'art. 38 del medesimo decreto<sup>81</sup>. È fatto altresì divieto ai soggetti obbligati di dare comunicazione al cliente interessato o a terzi dell'avvenuta segnalazione, dell'invio di ulteriori informazioni richieste dalla UIF o dell'esistenza ovvero della probabilità di indagini o approfondimenti in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

## 7.

### L'attività ispettiva antiriciclaggio: dai poteri amministrativi all'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria (cenni).

L'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 attribuisce, agli «organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa», poteri istruttori «per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza [...] fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti». L'espressione «poteri istruttori» definisce il complesso di poteri autoritativi, di natura amministrativa, finalizzati al controllo dell'osservanza di determinati obblighi e qualificati istruttori perché funzionali (anche) all'irrogazione di sanzioni amministrative.

Se in materia tributaria l'esercizio dei poteri istruttori, previsti da una disciplina speciale<sup>82</sup> rispetto alla legge 689/1981, persegue lo scopo (immediato) di controllare l'adempimento spontaneo del contribuente rispetto ad una serie di obblighi (tenuta di scritture contabili, dichiarazione del presupposto, autoliquidazione e versamento dell'imposta) e (più mediato) di esercitare la funzione di accertamento dei tributi, di riscossione e di irrogazione delle sanzioni, nella disciplina antiriciclaggio l'attività della Guardia di Finanza è volta a garantire l'integrità del sistema finanziario. Anche in questo caso sono riconosciuti al Corpo specifici poteri di accertamento previsti dal D.P.R. 31.03.1988, n. 148<sup>83</sup> e dal citato d.lgs. 231/2007<sup>84</sup>, fermo restando quelli corrispondenti alle funzioni di polizia giudiziaria qualora nel corso delle attività ispettive di natura amministrativa emergessero indizi di reato<sup>85</sup>.

Nel settore antiriciclaggio, la Guardia di Finanza esercita le proprie peculiarità di Forza di polizia specializzata per le investigazioni economiche - finanziarie mediante:

- a) gli accertamenti connessi all'approfondimento investigativo delle segnalazioni di operazioni sospette, provenienti dall'Unità di Informazione Finanziaria (di seguito UIF);
- b) le ispezioni presso gli intermediari, i professionisti ed altri operatori non finanziari per la verifica del rispetto degli obblighi antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo;
- c) le indagini di polizia giudiziaria, d'iniziativa o su delega dell'Autorità giudiziaria, fi-

<sup>81</sup> Ai sensi dell'art. 38, «[...] 3. In ogni fase del procedimento, l'autorità giudiziaria adotta le misure necessarie ad assicurare che l'identità del segnalante sia mantenuta riservata. In ogni caso, il nominativo del segnalante non può essere inserito nel fascicolo del Pubblico Ministero né in quello per il dibattimento e la sua identità non può essere rivelata, a meno che l'Autorità giudiziaria non disponga altrimenti, con provvedimento motivato ed assicurando l'adozione di ogni accorgimento idoneo a tutelare il segnalante [...] In ogni caso, il nominativo del segnalante può essere rivelato solo quando l'autorità giudiziaria, disponendo a riguardo con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede. 4. In caso di denuncia o di rapporto ai sensi degli articoli 331 e 347 del codice di procedura penale, l'identità del segnalante, anche qualora sia conosciuta, non è menzionata».

<sup>82</sup> Il riferimento è agli artt. 51 e 52 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633, in materia di imposta sul valore aggiunto, agli artt. 32 e 33 del D.P.R. 29.09.1973, n. 600, in materia di imposte dirette, nonché, più in generale, all'art. 2, commi secondo e quarto, del d.lgs. 19.03.2001, n. 68.

<sup>83</sup> Recante approvazione del Testo unico delle norme di legge in materia valutaria.

<sup>84</sup> Ai sensi dell'art. 9, sesto comma, del d.lgs. 231/2007, il Nucleo speciale di polizia valutaria ed i Reparti del Corpo appositamente delegati hanno accesso «a) ai dati contenuti nella sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, commi 6 e 11 del D.P.R. 29.10.1973, n. 605 [...]»; b) alle informazioni sul titolare effettivo di persone giuridiche e trust espressi, contenute in apposita sezione del registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto».

<sup>85</sup> Sia consentito il riferimento a SORBELLO (2016), p. 125.

nalizzate a disarticolare le reti di riciclaggio dei proventi illeciti<sup>86</sup>.

Inoltre, nell'ambito dell'antiterrorismo, la Guardia di Finanza completa e rafforza l'apparato investigativo che gravita principalmente sulle due Forze di polizia a competenza generale, Arma dei Carabinieri e Polizia di Stato, affiancando all'azione repressiva tradizionale lo sviluppo d'indagini preventive e collaterali, mirate sui flussi finanziari che alimentano gli investimenti a sostegno dei gruppi criminali nazionali ed internazionali.

L'attività amministrativa svolta può concludersi con l'emergere di:

- d) una o più violazioni amministrative connesse all'inosservanza, tra gli altri, degli obblighi di adeguata verifica e di astensione (art. 56), di conservazione (art. 57), di segnalazione delle operazioni sospette (art. 58) nonché a disposizioni varie, ivi compresa la violazione del divieto di pagamenti in contanti sopra soglia (art. 63).

A fattor comune, la sanzione amministrativa pecuniaria comminata alla violazione degli obblighi di adeguata verifica, conservazione e segnalazione prevede un importo base<sup>87</sup> che aumenta nelle ipotesi di «violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime»<sup>88</sup>. Conferma lo stretto collegamento funzionale tra i citati obblighi la previsione del cumulo giuridico<sup>89</sup> per cui, ai sensi del quinto comma dell'art. 58 del d.lgs. 231/2007, «ai soggetti obbligati che, con una o più azioni od omissioni, commettono, anche in tempi diversi, una o più violazioni della stessa o di diverse norme previste [...] in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione da cui derivi, come conseguenza immediata e diretta, l'inosservanza dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta, si applicano unicamente le sanzioni previste dal presente articolo».

- e) una o più fattispecie incriminatrici tra quelle previste all'art. 55 del d.lgs. 231/2007 avuto riguardo: - nell'adempimento dell'adeguata verifica, alla falsità dei dati e delle informazioni relative al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione (primo comma); - per l'obbligo di conservazione, all'acquisizione o conservazione di dati falsi o informazioni non veritiere nonché al ricorso a mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare la corretta conservazione dei predetti dati e informazioni (secondo comma)<sup>90</sup>.

Accanto alle incriminazioni previste dal d.lgs. 231/2007, nel corso degli accertamenti ispettivi possono emergere indizi anche di altre fattispecie previste nella legislazione penale comune e speciale quali, ad esempio, ricettazione<sup>91</sup>, riciclaggio, usura, abusiva attività finanziaria, etc.

Avuto riguardo alla categoria dei delitti contro il patrimonio, all'interno dei quali sono state

<sup>86</sup> Così Comando Generale Guardia di Finanza, *L'attività della Guardia di Finanza a tutela del mercato dei capitali* Circolare n. 83607/2012, vol. I, 77 ss.: [www.gdf.gov.it](http://www.gdf.gov.it).

<sup>87</sup> Si tratta di 2.000 euro per gli artt. 56 e 57 e 3.000 euro per l'art. 58.

<sup>88</sup> Ai sensi del secondo comma degli artt. 56, 57 e 58, «la gravità della violazione è determinata anche tenuto conto: a) dell'intensità e del grado dell'elemento soggettivo, anche avuto riguardo all'ascrivibilità, in tutto o in parte, della violazione alla carenza, all'incompletezza o alla non adeguata diffusione di prassi operative e procedure di controllo interno; b) del grado di collaborazione con le autorità di cui all'art. 21, comma 2, lettera a); c) della rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto, anche avuto riguardo al valore dell'operazione e alla loro incoerenza rispetto alle caratteristiche del cliente e del relativo rapporto; d) della reiterazione e diffusione dei comportamenti, anche in relazione alle dimensioni, alla complessità organizzativa e all'operatività del soggetto obbligato». Il quarto comma dell'art. 58 prevede che «nel caso in cui le violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime producono un vantaggio economico, l'importo massimo della sanzione di cui al comma 2 [pari a 300.000 euro]: a) è elevato fino al doppio dell'ammontare del vantaggio medesimo, qualora detto vantaggio sia determinato o determinabile e, comunque, non sia inferiore a 450.000 euro; b) è elevato fino ad un milione di euro, qualora il predetto vantaggio non sia determinato o determinabile». Si veda la circolare 06.07.2017, n. DT54071 del Ministero dell'economia e delle finanze, recante istruzioni operative relative al procedimento sanzionatorio di cui all'art. 65 del d.lgs. 21.11.2007, n. 231.

<sup>89</sup> Si tratta di una novità introdotta dal d.lgs. 90/2017, unitamente al principio del *favor rei* anche per l'illecito amministrativo previsto all'art. 69 (successione di leggi nel tempo) del d.lgs. 231/2001. Si veda CARBONE *et al.* (2019), pp. 988 ss.

<sup>90</sup> In entrambi i casi è prevista la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro. La medesima pena è comminata anche a chi, obbligato ai sensi del citato art. 22 a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere (terzo comma). È sanzionata in misura meno grave, come contravvenzione, la violazione del divieto di comunicazione inerenti alle segnalazioni di operazioni sospette (quarto comma).

<sup>91</sup> Premesso che la mancata giustificazione del possesso di una cosa proveniente da delitto prova la conoscenza della illecita provenienza (così Cass. pen., Sez. I, 13.03.2012, n. 13599, in *Leggi d'Italia*), l'art. 648 (ricettazione) c.p. è alternativamente integrato dall'acquisto, ricezione oppure occultamento di denaro o cose provenienti da delitto nonché dall'intromettersi nel farli acquistare, ricevere od occultare. Tale fattispecie rileverebbe, ad esempio, qualora nel corso dell'ispezione presso gli esercenti il commercio di cose antiche o l'attività di case d'asta, si rinvenissero reperti archeologici ed opere d'arte di illecita provenienza, quali ad esempio i delitti previsti dall'art. 169 e ss. del d.lgs. 42/2004. Occorre tuttavia precisare che sarebbe responsabile del solo delitto di reimpiego *ex* 648-ter, nel quale sono assorbiti quelli di ricettazione e di riciclaggio, il soggetto che senza aver commesso (o concorso a commettere) il delitto presupposto, in un contesto unitario caratterizzato sin dall'origine dal fine di reimpiego dei beni in attività economiche o finanziarie, tiene le condotte tipiche di tutte e tre le fattispecie menzionate; per converso, se dopo la loro ricezione o sostituzione e sulla base di una autonoma e successiva decisione, i beni di provenienza illecita siano oggetto di reimpiego, tale condotta deve ritenersi un *post factum* non punibile rispetto ai reati di ricettazione o di riciclaggio in forza della clausola di sussidiarietà contenuta nell'art. 648-ter c.p. Così Cass. pen., Sez. II, 15.04.2016, n. 30429, *Leggi d'Italia*.

tradizionalmente ricondotte le fattispecie di riciclaggio, l'entrata in vigore della legge 9 marzo 2022, n. 22 ha, tra l'altro, replicato le incriminazioni di ricettazione (art. 518-*quater*), impiego di beni culturali provenienti da delitto (art. 518-*quinquies*), riciclaggio (art. 518-*sexies*) e autoriciclaggio (art. 518-*septies*) di beni culturali, adattate alla specificità dell'oggetto materiale, inserendole nel nuovo titolo VIII-*bis* rubricato "Dei delitti contro il patrimonio culturale"<sup>92</sup>.

f) situazioni non immediatamente integranti violazioni, ma che sono comunicate al Reparto del Corpo competente ai fini dell'attività istituzionale.

## 8. Spunti in materia di inosservanza dell'obbligo di segnalazione, (auto)riciclaggio e responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del d.lgs. 231/2001.

Un rapido cenno meritano alcuni profili rilevanti nel rapporto tra il mercato dell'arte e il rischio di riciclaggio: a. la possibilità e le condizioni per cui, dall'omessa segnalazione di operazioni sospette, consegua in capo al soggetto obbligato una responsabilità in concorso per riciclaggio; b. la rilevanza del godimento personale quale causa di esclusione della punibilità per il delitto di autoriciclaggio; c. la responsabilità amministrativa degli enti per il reato presupposto di (auto)riciclaggio.

### 8.1. *L'omessa segnalazione di operazioni sospette e la responsabilità del soggetto obbligato in concorso per riciclaggio.*

Ai sensi del citato art. 35 del d.lgs. 231/2007, i destinatari della disciplina antiriciclaggio «quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio» sono tenuti ad inviare all'UIF una segnalazione di operazione sospetta e l'omissione è sanzionata in via amministrativa dal successivo art. 58, salvo che il fatto costituisca reato.

Nell'imporre la segnalazione «quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio», l'art. 35 rende equivalenti tre presupposti alternativi di rappresentazione di un fatto che dalla conoscenza degrada al sospetto, regredendo ulteriormente fino ai ragionevoli motivi per sospettare. Il richiamo ai distinti presupposti di rappresentazione consente di fissare un punto: nonostante la rubrica dell'art. 35 sia dedicata al sospetto, la disciplina presuppone anche la conoscenza del fatto che si riscontra nel «sapere che sono in corso o sono state compiute o tentate operazioni di riciclaggio».

La clausola di riserva «salvo che il fatto costituisca reato» introduce la possibilità che la mancata segnalazione assuma esclusiva rilevanza penale allorché sia cosciente e volontaria, potendo integrare un contributo causale alla realizzazione del riciclaggio a condizione e nei limiti in cui l'obbligo di segnalazione individui una posizione di garanzia rilevante ai sensi dell'art. 40, secondo comma, c.p., a norma del quale «non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo»<sup>93</sup>.

In tema di concorso mediante omissione nel reato commissivo, in presenza di un obbligo giuridico di impedire l'evento la giurisprudenza di legittimità riconosce ormai pacificamente che per aversi responsabilità, occorre che il garante si sia rappresentato l'evento, nella sua portata illecita; tale rappresentazione può consistere anche nella prospettazione dell'evento come solo eventuale. Detto altrimenti, «si ritiene che il garante possa rispondere anche a titolo di dolo eventuale per non aver impedito la commissione di un reato da parte di altri»<sup>94</sup> purché vi sia «una rappresentazione anticipata delle conseguenze della condotta, anche nel caso in cui

<sup>92</sup> Per un primo commento si veda DEMURO (2022).

<sup>93</sup> Per l'approfondimento si rinvia a FIANDACA (1979); GRASSO (1983); ROMANO e GRASSO (2012), p. 186.

<sup>94</sup> Così Cass. pen., Sez. IV, 23.05.2013, n. 36399, in *Leggi d'Italia*, in cui si richiama, in tal senso, Sez. III, 12.05.2010, n. 28701, per la quale «la responsabilità penale per omesso impedimento dell'evento può qualificarsi anche per il solo dolo eventuale, a condizione che sussista, e sia percepibile dal soggetto, la presenza di segnali perspicui e peculiari dell'evento illecito caratterizzati da un elevato grado di anormalità», *ivi*.

queste conseguenze non siano volute ma comunque accettate»<sup>95</sup>.

Nonostante parte della dottrina non ravvisi un potere impeditivo del riciclaggio<sup>96</sup>, la giurisprudenza ha individuato nell'obbligo di segnalazione una posizione di garanzia, con i limiti imposti dall'osservanza del principio di colpevolezza. A dispetto della rubrica «segnalazione di operazione sospetta», l'obbligo di segnalazione potrà ragionevolmente integrare la fattispecie omissiva impropria soltanto nell'ipotesi in cui soggetto obbligato abbia conoscenza e non nutra un mero sospetto sull'origine delittuosa dei proventi e quindi sull'esistenza di operazioni di riciclaggio<sup>97</sup>. Tale posizione è stata ribadita dalla Suprema Corte, per cui le operazioni autorizzate da un soggetto obbligato integravano tanto degli indicatori di anomalia, in presenza dei quali è stata omessa la segnalazione, quanto indici sintomatici del dolo perché la situazione presentava «un significato inequivoco che imponeva all'agente una scelta consapevole: agire segnalando o, al contrario, omettere di intervenire consentendo così il perpetrarsi della condotta criminosa»<sup>98</sup>.

Appare significativo qui richiamare, nella prospettiva *de iure condendo*, la Relazione preliminare<sup>99</sup> della Commissione Grosso per la riforma del codice penale (1 ottobre 1998) e lo sforzo compiuto nel tentativo di tipizzare le c.d. posizioni di garanzia affinché siano identificabili (*ex ante* e non soltanto dopo l'applicazione giudiziaria) con sufficiente previsione.

## 8.2.

### *La rilevanza del godimento personale quale causa di esclusione della punibilità per i delitti di autoriciclaggio (comune e "speciale").*

La caratteristica tradizionale del reato di riciclaggio è stata l'impunità dell'autore del delitto presupposto, conseguenza della clausola iniziale «fuori dai casi di concorso nel reato», fino all'incriminazione dell'autoriciclaggio avvenuta con la citata legge 186/2014: anziché eliminare tale clausola è stata introdotta una fattispecie autonoma, che vede quale soggetto attivo soltanto chi ha commesso o concorso a commettere il delitto non colposo presupposto.

Ai sensi dell'art. 648-ter.1 c.p., le condotte di autoriciclaggio sono l'impiego, la sostituzione ed il trasferimento dei proventi da delitto<sup>100</sup> in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, a condizione che siano idonee ad ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa<sup>101</sup> di denaro, beni o altre utilità. La più recente fattispecie di cui

<sup>95</sup> In questi termini Cass. pen., Sez. IV, 06.10.2011, n. 42586, in *Ambiente e sviluppo*, 5/2012, 467.

<sup>96</sup> MEZZETTI (2013), p. 653, esclude «qualsiasi posizione di garanzia rilevante ai sensi dell'art. 40 cpv. c.p., proprio perché trattasi di obblighi di comunicazione e non impeditivi». In senso contrario, PAGLIARO (2010), pp. 507 e 512; ZANCHETTI (2007), pp. 209 e 215, e CENTONZE F. (2011), p. 1786, nonché, sia consentito, SORBELLO (2015), p. 437.

<sup>97</sup> La Suprema Corte è sì è pronunciata sulla condanna del direttore generale di una banca monofiliare il quale, «omettendo di agire, pure a fronte di anomalie, ha dimostrato di accettare il rischio che il cliente utilizzasse la banca per ripulire i proventi illeciti, consentendogli di operare senza ostacoli». Nella sentenza di condanna in primo grado, poi confermata da quella impugnata, si legge che «in merito alla origine dei proventi illeciti, [...] una persona della esperienza [dell'imputato] non poteva non rilevare la stranezza delle movimentazioni sul conto corrente della radio, che veniva costantemente finanziata con mezzi di pagamento anomali rispetto alla operatività della stessa. [...] In altre parole, [si] stava commettendo il reato di riciclaggio [ed il] comportamento anomalo rendeva riconoscibile l'illecito e [l'imputato] aveva tutti i mezzi a disposizione per rendersene conto». La condanna è stata infine annullata senza rinvio perché «la volontarietà di consentire l'attività di riciclaggio è stata desunta dalla certezza che [l'imputato] dovesse sapere, certezza che non risulta da prove dirette ma solo in via indiziaria». Così Cass. pen., Sez. VI, 19.07.2012, n. 37098, in *Leggi d'Italia*.

<sup>98</sup> Gli indici sintomatici del dolo (eventuale) sono stati: l'anomalia delle operazioni connotate «da qualcosa di più del mero sospetto», la posizione ricoperta, le competenze in materia bancaria, la specificità della normativa violata, diretta ad evitare il riciclaggio di denaro, circostanze tutte che imponevano all'imputato, riconosciute le operazioni come anomale, di astenersi dal compierle, sicché la scelta attiva di autorizzarle, omettendo le segnalazioni, ha costituito l'esito di un processo decisionale autonomo con accettazione del rischio che si attuasse il riciclaggio. Così Cass. pen., Sez. III, 08.03.2016, n. 9472, in *Leggi d'Italia*.

<sup>99</sup> «Il modello adottato dal codice Rocco comporta, formalmente, un rinvio del diritto penale ad altri settori dell'ordinamento, mediante una disposizione (l'art. 40 cpv.) costruita come clausola generale. Ma il rinvio è 'in bianco': la formula legislativa non riesce a dare all'interprete indicazioni sufficienti a risolvere i dubbi; il prezzo pagato, e denunciato dalla dottrina, è un deficit di determinatezza. Di più: l'attestarsi su di una clausola generale di rinvio 'in bianco' - dal diritto penale ad altri settori dell'ordinamento, ai quali in definitiva è rimessa la scelta sostanziale - equivale a rinuncia, o comunque si presta ad essere interpretato come rinuncia a selezionare le posizioni di garanzia rilevanti secondo valutazioni specificamente penalistiche. Rispetto all'idea della tutela penale come *extrema ratio*, [l'art. 40, secondo comma, c.p.] è strumento di espansione dell'intervento penale secondo ragioni radicate al di fuori del diritto penale. È parso perciò doveroso tentare una strada alternativa: quella di una tendenziale tipizzazione delle posizioni di garanzia rilevanti, operata dal diritto penale secondo suoi specifici criteri, e non in modo pedissequo a scelte pensate per altri settori dell'ordinamento»: [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it).

<sup>100</sup> L'art. 1 del d.lgs. 08.11.2021, n. 195, attuativo della citata direttiva 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale, ha significativamente modificato gli artt. da 648 a 648-ter.1 c.p., prevedendo che l'oggetto materiale delle fattispecie di riciclaggio e autoriciclaggio possa ora provenire anche da delitti colposi e che, a fattor comune per le quattro incriminazioni, il reato sia integrato anche quando il «fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi».

<sup>101</sup> La condotta deve essere dotata di particolare capacità dissimulatoria, idonea cioè a fare ritenere che l'autore del delitto presupposto abbia

all'art. 518-*septies* specifica tale oggetto materiale in beni culturali provenienti dalla commissione di un delitto non colposo.

Diversamente dal delitto di riciclaggio, nel quale sono in via residuale incriminate le «altre operazioni», l'autoriciclaggio contiene una elencazione tassativa delle condotte punibili. Inoltre la funzionalizzazione delle condotte di sostituzione e trasferimento dei beni all'interno dell'attività economica<sup>102</sup>, assente nella struttura dell'art. 648-*bis*, le caratterizza come specifiche modalità della più ampia condotta di impiego di proventi illeciti nell'economia legale.

Gli articoli 648-*ter.1*, quinto comma, e 518-*septies*, secondo comma, escludono la punibilità delle condotte attraverso le quali il denaro, i beni (culturali) o le altre utilità sono destinati alla mera utilizzazione o al godimento personale. Si tratta di un limite negativo del fatto tipico perché il legislatore ha qui sostanzialmente ribadito quanto affermato nel primo comma con l'esclusiva criminalizzazione delle condotte, commesse dallo stesso autore del reato presupposto, che consentono di reimmettere nel circuito economico-finanziario dei proventi illeciti<sup>103</sup>.

Il richiamo alle prospettive in premessa consente di accennare alla non semplice applicazione dell'ipotesi di non punibilità proprio con riferimento al mercato dell'arte: se un'opera è acquistata con proventi da delitto non colposo precedentemente commesso dallo stesso acquirente, che sono in questo modo sostituiti (riciclati), costui risponderà di autoriciclaggio se tali somme saranno state considerate impiegate in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative. Qualora l'acquisto sia invece destinato alla mera utilizzazione o al godimento personale<sup>104</sup> la punibilità per l'autoriciclaggio sarà esclusa.

## 8.3.

### *La responsabilità amministrativa degli enti.*

I reati di ricettazione, riciclaggio, reimpiego ed autoriciclaggio presuppongono la responsabilità amministrativa dell'ente, come distintamente previsto dagli artt. 25-*octies*, 25-*septiesdecies* e 25-*duodevicies*<sup>105</sup> del d.lgs. 08.06.2001, n. 231.

A tal fine, il reato presupposto deve essere commesso, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, da un soggetto in posizione apicale o da persone ad esso subordinate. A questi due criteri oggettivi di collegamento tra il fatto reato e l'ente si affianca il terzo, integrato dal comportamento doveroso di organizzarsi in modo da prevenire reati della specie di quello verificatosi: nella violazione di tale dovere (la mancata ed efficace attuazione dei modelli organizzativi) si ravvisa, sul piano soggettivo, la colpa di organizzazione dell'ente.

Premesso che, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, il d.lgs. 231/2001 si applica soltanto agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica, se il commercio di cose antiche o l'esercizio di case d'asta o gallerie d'arte costituisce l'attività dell'ente e i reati presupposto di cui ai citati artt. 25-*octies*, 25-*septiesdecies* e 25-*duodevicies* sono stati commessi nell'interesse o vantaggio del medesimo, in presenza di colpa dell'organizzazione, alla responsabilità della persona fisica per ricettazione o (auto)riciclaggio

---

voluti effettuare un impiego di qualsiasi tipo, ma sempre finalizzato ad occultare l'origine illecita del denaro o dei beni oggetto del profitto, ipotesi non ravvisabile, ad esempio, nel versamento di una somma in una carta prepagata intestata alla stessa autrice del reato. Così Cass. pen., Sez. II, 14.07.2016, n. 33074, in *Leggi d'Italia*.

<sup>102</sup> «È economica secondo la indicazione fornita dall'art. 2082 c.c., soltanto quella attività finalizzata alla produzione di beni ovvero alla fornitura di servizi [...]. In assenza di una precisa nozione contenuta nel codice penale ovvero in quello civile, la nozione di attività finanziaria di rilievo per la punibilità ai sensi della citata norma di cui all'art. 648 c.p.p., comma 1-*ter*, può ricavarsi dal Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (art. 106), che individua quali tipiche attività finanziarie l'assunzione di partecipazioni (acquisizione e gestione di titoli su capitale di imprese), la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, la prestazione di servizi di pagamento (incasso e trasferimento di fondi, esecuzione di ordini di pagamento, emissione di carte di credito o debito), l'attività di cambiovalute». Così Cass. pen., Sez. II, 14.07.2016, n. 33074, cit.

<sup>103</sup> In questo senso la clausola «fuori dai casi dei commi precedenti» di apertura del quarto comma è ritenuta superflua perché al di fuori di quanto descritto nei commi precedenti il fatto è già penalmente irrilevante. Essa intende ribadire che se i proventi illeciti non sono impiegati nell'economia legale il fatto non costituisce autoriciclaggio, la cui punibilità violerebbe il *ne bis in idem* sostanziale: da qui la previsione che le finalità di utilizzazione o godimento personale non sono punibili e le conseguenti difficoltà di stabilire, in sede applicativa, quando la condotta persegue finalità esclusivamente personali.

<sup>104</sup> Sul punto è stato evidenziato che il possesso di un'opera d'arte è altresì caratterizzato dal «beneficio simbolico ed emotivo che deriva dalla fruizione estetica del proprio acquisto, il cosiddetto dividendo estetico». Così ZORLONI (2016), p. 12.

<sup>105</sup> Questi ultimi, rispettivamente rubricati "delitti contro il patrimonio culturale" e "riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici", sono stati inseriti nel d.lgs. 231/2001 dalla citata legge 22/2022. Per ragioni di economia e considerate le finalità di questo scritto, volto ad evidenziare il legame fra traffico dei beni culturali e finanziamento del terrorismo ed il relativo sistema prevenzionistico, non è stato possibile ampliare l'analisi della categoria dei reati presupponenti la responsabilità degli enti. A tal proposito, v. SCARCELLA (2022), p. 33; TROYER e TETTAMANTI (2022), pp. 1174 ss.; SANTORO (2022), pp. 872 ss.

si affiancherà anche quella amministrativa dell'ente dipendente da reato. Accanto alle sanzioni pecuniarie, gli artt. 28-*octies*, secondo comma, e 25-*septiesdecies*, quinto comma, comminano anche quelle interdittive<sup>106</sup> per una durata non superiore a due anni. L'interdizione dell'attività può invece diventare definitiva alle condizioni previste dall'art. 25-*duodevicies*, secondo comma. È inoltre prevista la confisca, ai sensi dell'art. 19, del prezzo o del profitto del reato, anche per equivalente<sup>107</sup>.

## Bibliografia

ANTOLISEI, Francesco (1986): *Manuale di Diritto Penale. Parte speciale - II* (Milano, Giuffrè)

ARAGONA, Valentina (2017): "Il contrasto al finanziamento del terrorismo. Criticità e innovazioni della nuova disciplina italiana", *Diritto penale contemporaneo*, 1, pp. 96-106

BANTEKAS, Ilias (2020): "The international law on terrorist financing", in SAUL, Ben (a cura di): *Research Handbook on International Law and Terrorism* (Cheltenham, Edward Elgar Publishing), pp. 97-108

BOISTER, Neil (2018): *An Introduction to Transnational Criminal Law* (Oxford, Oxford University Press)

BONILINI, Giovanni, CONFORTINI, Massimo, RONCO, Mauro, ROMANO, Bartolomeo (2012): *Codice penale commentato* (Torino, UTET Giuridica)

CARBONE, Michele, BIANCHI, Pasquale, VALLEFUOCO, Valerio (2019): *Le nuove regole antiriciclaggio. Obblighi antiriciclaggio a carico di professionisti, intermediari bancari e finanziari e operatori non finanziari* (Milano, Wolters Kluwer)

CAVALIERE, Antonio (2015): "Considerazioni critiche intorno al d.l. antiterrorismo, n. 7 del 18 febbraio 2015", *Diritto penale contemporaneo*, 2, pp. 226-235

CENTONZE, Francesco (2011): "La 'partnership' pubblico-privato nella prevenzione del riciclaggio e il problema della posizione di garanzia dei componenti degli organi di controllo societari", in *Studi in onore di Mario Romano*, III (Napoli, Jovene), pp. 1757-1800

CENTONZE, Salvatore e GIOVEDÌ, Ludovica (2016): "Terrorismo, ultimo atto: *blanchiment d'argent* e terrorismo nucleare", *IIPenalista.it*

CORBINO, Maria Luisa (1995): "Porti e punti franchi", in *Digesto delle Discipline Privatistiche, sez. commerciale*, XI (Torino, UTET)

COSTANZO, Paolo, CRISCUOLO, Luca, LUPI, Giovanni (2008): "L'attività dell'unione europea nel campo della prevenzione e del contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo", in CONDEMI, Marcello e DE PASQUALE, Francesco (a cura di): *Quaderni di Ricerca Giuridica della Consulenza Legale. Lineamenti della disciplina internazionale di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo* (Roma, Banca d'Italia), pp. 199-230

<sup>106</sup> Si tratta delle seguenti sanzioni previste dall'art. 9, secondo comma: a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

<sup>107</sup> Il successivo art. 53 consente di disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca a norma dell'art. 19. Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 6, anche se l'ente non risponde dell'illecito amministrativo, «è comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente». Secondo la Suprema Corte, infatti, «la confisca del profitto del reato prevista dal D. Lgs. n. 231 del 2001, artt. 9 e 19 si configura come sanzione principale, obbligatoria ed autonoma rispetto alle altre previste a carico dell'ente, e si differenzia da quella configurata dall'art. 6, comma 5, del medesimo decreto, applicabile solo nel caso difetti la responsabilità della persona giuridica, la quale costituisce invece uno strumento volto a ristabilire l'equilibrio economico alterato dal reato presupposto, i cui effetti sono comunque andati a vantaggio dell'ente». Così Cass. pen., Sez. III, 28.10.2016, n. 45472, in *Leggi d'Italia*.

DEMURO, Gian Paolo (2022): “I delitti contro il patrimonio culturale nel Codice penale: prime riflessioni sul nuovo titolo VIII-bis”, *Sistema penale*, pp. 1-34

DE SANCTIS, Fausto Martin (2013): *Money Laundering Through Art. A Criminal Justice Perspective* (New York, Springer)

DOMÍNGUEZ PÉREZ, Eva María (2019): *Tutela jurídica de bienes culturales y avances en la lucha contra el tráfico ilícito* (Valencia, Tirant lo Blanch)

DUPUY, Pierre-Marie (2004): “States Sponsor of Terrorism: Issues of International Responsibility”, in BIANCHI, Andrea (a cura di): *Enforcing International Law Norms Against Terrorism* (Oxford, Hart Publishing), pp. 3-16

FIANDACA, Giovanni (1979): *Il reato commissivo mediante omissione* (Milano, Giuffrè)

FLETCHER, George P. (2006): “The Indefinable Concept of Terrorism”, *Journal of International Criminal Justice*, 4, pp. 894-911

GALULLO, Roberto e MINCUZZI, Angelo (2017): “Il porto franco di Ginevra ultimo baluardo della segretezza in Svizzera”, *Il Sole 24 Ore*

GARCÍA CALDERÓN, Jesús María (2021): “Problemas básicos en la persecución penal del expolio arqueológico”, in GUIASOLA LERMA, Cristina e PERIAGO MORANT, Juan José (a cura di): *Tutela de los bienes culturales. Una visión cosmopolita desde el Derecho penal, el Derecho internacional y la Criminología* (Valencia, Tirant lo Blanch), pp. 213-258

GIRALDI, Angelo (2020): “Reddito di cittadinanza e simbolismo strumentale: un’auspicabile deframmentazione del diritto penale”, in MASSARO, Antonella (a cura di): *Connessioni di diritto penale* (Roma, Roma TrE-Press), pp. 75-106

GRASSO, Giovanni (1983): *Il reato omissivo improprio. La struttura obiettiva della fattispecie* (Milano, Giuffrè)

IRURZUN MONTORO, Fernando e MAPELLI MARCHENA, Clara (2015): “La cooperación policial y judicial penal en la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales en la Unión Europea”, *Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid*, pp. 101-120

ISMAN, Fabio (2009): *I predatori dell’arte perduta. Il saccheggio dell’archeologia in Italia* (Milano, Skira)

LA ROCCA, Laura (2015): “La prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo nelle nuove forme di pagamento. Focus sulle valute virtuali”, *Analisi Giuridica dell’Economia*, 1, pp. 201-222

LEOTTA, Carmelo (2021): “Art. 270-quinquies.1 - Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo”, in RONCO, Mauro e ROMANO, Bartolomeo (a cura di): *Codice penale ipertestuale* (Milano, Wolters Kluwer)

MANES, Vittorio (2015): “La circolazione illecita dei beni artistici e archeologici. Risposte penali ed extrapenali a confronto”, in *Circolazione dei beni culturali mobili e tutela penale: un’analisi di diritto interno, comparato e internazionale* (Milano, Giuffrè), pp. 83-109

MASSARO, Antonella (2018): “Legalità penale postmoderna”, in GRISI, Giuseppe e SALVI, Cesare (a cura di): *A proposito del diritto post-moderno. Atti Seminario Leonessa, 22-23 settembre 2017* (Roma, Roma TrE-Press), pp. 185-192

MASSARO, Antonella (2017): “Diritto penale e beni culturali: aporie e prospettive”, in BATTELLI, Ettore, CORTESE, Barbara, GEMMA, Andrea, MASSARO, Antonella (a cura di): *Patrimonio culturale: profili giuridici e tecniche di tutela* (Roma, Roma TrE-Press), pp. 179-192

MAUGERI, Anna Maria (2008): *La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale penale. Crimini di guerra e crimini contro l’umanità* (Milano, Giuffrè)

MEZZETTI, Enrico (2013): “Reati contro il patrimonio”, in GROSSO, Carlo Federico, PADOVANI, Tullio, PAGLIARO, Antonio (dir.): *Trattato di diritto penale* (Milano, Giuffrè), pp. 1-727

MILITELLO, Vincenzo (2021): “I traffici illeciti nel Mediterraneo e le organizzazioni criminali transnazionali”, in CATENACCI, Mauro, D’ASCOLA, Vincenzo Nico, RAMPIONI, Roberto (a cura di): *Studi in onore di Antonio Fiorella. Volume I* (Roma, RomaTrE-Press), pp. 289-313

MULINARI, Simona (2003): *Cyberlaundering. Riciclaggio di capitali, finanziamento del terrorismo e crimine organizzato nell’era digitale* (Torino, Pearson)

PAGLIARO, Antonio (2010): *Principi di diritto penale, Parte speciale. III. Delitti contro il patrimonio* (Milano, Giuffrè)

PAPA, Michele (1997): *Le qualificazioni giuridiche multiple nel diritto penale. Contributo allo studio del concorso apparente di norme* (Torino, Giappichelli)

POMAR, Elena (2016): “Save Palmyra. La distruzione del patrimonio archeologico nel Vicino Oriente. Perché e come ricostruire”, *Vicino Oriente*, XX, pp. 111-120

ROMANO, Mario e GRASSO, Giovanni (2012): “Art. 110”, in *Commentario sistematico del codice penale*, II (Milano, Giuffrè)

ROMANO, Mario (2004): “Pre-art. 50”, in *Commentario sistematico del codice penale* (Milano, Giuffrè)

SANTORO, Ugo (2022): “La riforma dei reati contro il patrimonio culturale: commento alla l. n. 22 del 2022”, *Diritto penale e processo*, 7, pp. 872-886

SAUL, Ben (2008): *Defining Terrorism in International Law* (Oxford, Oxford University Press)

SCARCELLA, Alessio (2022): “Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale la legge 22/2022 apre alla responsabilità 231”, *Responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 3

SCHMID, Alex Peter e JONGMAN, Albert J. (1988): *Political Terrorism. A New Guide to Actors, Authors, Concepts, Data Bases, Theories, & Literature* (Piscataway, Transaction Publishers)

SIRONI, Francesca (2016): “L’arte va *offshore*: così il commercio delle opere aggira il fisco”, *L’Espresso*

SORBELLO, Pietro (2016): “La valutazione di sospetti, indizi e notizie di reato nel passaggio (incerto) dalle attività ispettive alle funzioni di polizia giudiziaria”, *Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale*, 2, pp. 125-135

SORBELLO, Pietro (2015): “Segnalazione di operazioni sospette e posizione di garanzia. Ammissibilità e limiti del concorso per omissione nel delitto di riciclaggio”, *Indice penale*, 3, pp. 437-472

TROYER, Luca e TETTAMANTI, Melania (2022): “Reati contro il patrimonio culturale e responsabilità degli enti: questioni interpretative e suggerimenti pratici”, *Società*, 10, pp. 1174 ss.

VALLEFUOCO, Valerio (2018): “Dalla V direttiva antiriciclaggio incentivi alla disciplina già esistente in ottica di continuità e coerenza”, *Fisco*, 32-33, pp. 3137 ss.

WEIGEND, Thomas (2006): “The Universal Terrorist: The International Community Grappling with a Definition” *Journal of International Criminal Justice*, 4, pp. 912-932

ZANCHETTI, Mario (2007): *Il riciclaggio di denaro proveniente da reato* (Milano, Giuffrè)

ZORLONI, Alessia (2016): *L’economia dell’arte contemporanea. Mercati, strategie e star system* (Milano, FrancoAngeli)



Diritto Penale Contemporaneo

R I V I S T A   T R I M E S T R A L E

---

REVISTA TRIMESTRAL DE DERECHO PENAL  
A QUARTERLY REVIEW FOR CRIMINAL JUSTICE

<http://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu>